CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

> SEDUTA 104. SITZUNG 14-2-1963

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

INDICE

Disegno di legge n. 80:

« Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche »

pag. 3

Disegno di legge n. 81:

« Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse regionale »

pag. 36

Disegno di legge n. 114:

« Composizione e nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti »

pag. 55

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 80:

« Massnahmen zur Durchführungserleichterung eines Mehrjahresprogrammes für öffentliche Arbeiten »

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 81:

« Bestimmungen über die beratenden Organe auf dem Gebiete der öffentlichen Arbeiten von regionalem Belange »

Seite 36

Gesetzentwurf Nr. 114:

« Zusammensetzung und Ernennung der Prüfungskommissionen bei Wettbewerben für Gemeindeärzte »

Seite 55

A CURA DELL'UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.25.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 13.2.1963.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sul processo verbale? Nessuno.

Il verbale è approvato.

Comunico al Consiglio che sono state presentate le seguenti nuove interrogazioni:

- interrogazione del cons. Toscana all'Assessore all'agricoltura sui lavori di sbancamento del fiume Adige a Nave S. Rocco;
- interrogazione del cons. Toscana all'Assessore all'agricoltura concernente il Consorzio atesino di bonifica;
- interpellanza del cons. Panizza e Ziller all'Assessore all'industria sul licenziamento di operai delle miniere di Predoi.

Oggi facciamo seduta mattina e pomeriggio. Alle ore 12 si riuniscono i capigruppo e i Presidenti del Consiglio e della Giunta per fissare l'orario dei lavori. Domani facciamo seduta di Consiglio. Dunque i Presidenti dei Consigli provinciali, il Presidente della Giunta regionale e i capigruppo sono pregati alle ore 12 di recarsi alla riunione.

Noi andiamo avanti nella trattazione del disegno di legge n. 80: « Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche ».

C'è la proposta di un emendamento aggiuntivo dell'art. 10 bis, presentato da Vinante, che dice: « I beneficiari dei contributi o concorsi regionali, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare destinazione ad uso pubblico delle opere sussidiate, senza il consenso della Giunta regionale. Tale vincolo deve, sempre che sia possibile, essere annotato nei libri fondiari ».

C'è un altro emendamento da parte della Giunta per un nuovo articolo: « Gli enti beneficiari dei concorsi, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare, per un periodo di 20 anni, la destinazione ad uso pubblico delle opere finanziate, senza il consenso della Giunta regionale.

Nel caso in cui la destinazione venga comunque mutata, il concorso concesso viene revocato.

Nella revoca si seguono le norme del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 ».

Dunque abbiamo due emendamenti.

Chi chiede la parola su questi emendamenti? Sono quasi identici, manca soltanto l'iscrizione al libro fondiario e poi che per un periodo di 20 anni non può essere mutata la destinazione.

Chi chiede la parola? La parola al cons. Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Penso che si possa accedere all'emendamento che è stato presentato dopo il nostro, purché sia aumentata la durata dell'impegno della destinazione.

Quando noi notiamo che su determinate opere l'intervento della Regione è stato sostanzioso, è arrivato al 50%, mi pare che sia eccessivamente ridotta la durata soltanto di 20 anni.

Ora io penso che si possano conciliare questi due emendamenti, purché il signor Assessore o i presentatori di quell'emendamento volessero aderire ad aumentare la durata, portarla almeno a 30 anni.

In questo senso, mi pare, si potrebbe conciliare e trovare una forma di accordo sul ritiro eventualmente del nostro emendamento, lasciando quello presentato dalla Giunta.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Appoggio anch'io le argomentazioni del collega Vinante, perché fissando i 20 anni, si tratta poi di mantenere il vincolo per 5 anni praticamente, perché

il contributo sarà probabilmente nella media massima di 15 anni. È evidente che durante la corresponsione di questo contributo non si possa mutare destinazione.

Quindi, mettendo 20 anni si avrebbe praticamente un vincolo di 5 anni, oltre il termine fissato dalla legge per la corresponsione del contributo. Facendo 25 o 30 anni allora si dà un senso a questo vincolo, mentre con 20 anni sarebbe troppo limitato.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? È stato presentato un nuovo emandamento della Giunta che porta da 20 a 25 anni. La parola all'Assessore.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Per dire al cons. Vinante che noi siamo d'accordo con la sua proposta di portare il termine a 25 anni.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Mettiamo in votazione l'ultimo emandamento della Giunta, che dice:

« Gli enti beneficiari dei concorsi, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare, per un periodo di 25 anni, la destinazione ad uso pubblico delle opere finanziate, senza il consenso della Giunta regionale.

Nel caso in cui la destinazione venga comunque mutata, il concorso concesso viene revocato.

Nella revoca si seguono le norme del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 ».

Chi è d'accordo con questo emendamento aggiuntivo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Vi è un nuovo art. 11 sostitutivo, presentato dalla Giunta:

Art. 11

L'esercizio delle funzioni previsto dalla presente legge è delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge e della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3 e successive modificazioni. Il Consiglio regionale assegna altresì a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per la concessione della garanzia prevista all'art. 7.

Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.

I compiti attribuiti dalla presente legge all'ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici sono demandati agli uffici tecnici provinciali secondo la rispettiva competenza.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 5 della presente legge dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive di cui all'art. 6, trasmette, entro 10 giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Fino a quando non siano costituiti nella Regione gli organi di giustizia amministrativa, contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale che decide in via definitiva. Il termine per ricorrere è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia

> Chi chiede la parola sul nuovo art. 11? La parola al cons. Paris.

PARIS (P.S.I.): Volevo chiedere che l'articolo fosse messo in votazione per divisione, e la ragione è che questo è un articolo omnibus. C'è di tutto infatti in questo articolo, dalle deleghe alla disposizione dei fondi, alle garanzie, ai ricorsi ecc. Io sono d'accordo con alcuni commi, mentre sono nettamente contrario ad altri. E credo che la ragione della richiesta sia proprio insita nella natura dell'articolo stesso, che contempla vari istituti di questa legge.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Metto in votazione il primo comma. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Metto in votazione il secondo comma. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Metto in votazione il terzo comma. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Metto in votazione il quarto comma. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Metto in votazione il quinto comma. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Metto in votazione il sesto comma. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Metto in votazione il settimo comma. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Un momento, la parola al cons. Paris.

PARIS (P.S.I.): Che cosa succede qualora le osservazioni del Presidente della Giunta regionale siano disattese?

Qui non è detto che cosa succede, perché « trasmette osservazioni », può restare un atto puramente platonico, può avere delle conseguenze. Ma se ci sono delle conseguenze potrebbero essere anche dette nella legge.

Qui non sono dette. Se queste osservazioni arrivano a una delle Giunte provinciali; la Giunta provinciale dice: guarda, quel signor Presidente della Giunta regionale che si permette farci questa osservazione! Se ne impippa, e le cose vanno avanti tali e quali.

PRESIDENTE: La parola al cons. Kess-ler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D. C.): Non voglio sottrarre alla Giunta la risposta, ma è abbastanza evidente. Se, come dice chiaramente il comma, le Giunte provinciali non si attenessero alle disposizioni generali impartite dalla Regione, il provvedimento ne soffre nella sua legittimità.

PARIS (P.S.I.): Generali.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D. C.): Generali, va bene, anche se sono generali ne può soffrire nella sua legittimità, e appunto è previsto che — del resto la formula è adottata per tutti i provvedimenti di delega —, le osservazioni del Presidente della Giunta regionale vengono inviate all'organo di controllo, perché appunto l'organo di controllo di legittimità può incidere rinviando, non registrando il provvedimento.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno. Metto in votazione questo comma. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 1 astensione.

Chi chiede la parola all'ottavo comma? Nessuno. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Metto in votazione il nono comma. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Metto in votazione tutto l'art. 11, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Adesso abbiamo l'art. 11 bis. Io vedo un nuovo articolo aggiuntivo della Giunta, 11 bis; ma c'è un art. 11 bis proposto dalla Commissione. Questo cade o non cade? Io lo vorrei sapere. La Giunta non dice sostitutivo, la Giunta dice: emendamento aggiuntivo.

La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Il testo è quello della Commissione, e si deve mettere in discussione l'art. 11 bis della Commissione.

L'art. 11 bis proposto dalla Giunta deve essere semmai un emendamento sostitutivo, non aggiuntivo, perché altrimenti si aggiunge all'art. 11 bis della Commissione. Si vede che i competenti organi della Regione non hanno considerata questa norma. Quindi va discusso, signor Presidente, l'articolo della Commissione.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Devo dire che non mi meraviglio se qui si fa una questione di terminologia, dal momento che lo stesso Presidente del Consiglio ha insistito all'inizio di questa discussione a chiamare emendamenti aggiuntivi quelli che dalla Giunta erano stati presentati come sostitutivi, e viceversa. In ogni caso dichiaro che la Giunta è contraria all'art. 11 bis votato dalla Commissione.

PRESIDENTE: In diversi articoli è detto emendamento sostitutivo, è detto chiaramente, caro Assessore Salvadori, mentre qui è detto aggiuntivo. Dunque l'art. 11 bis della Commissione rimane, perché questo della Giunta è aggiuntivo.

L'articolo della Commissione rimane.

Art. 11 bis

È costituita una Commissione provinciale di coordinamento che ha il compito, in funzione consultiva, di coordinare i programmi di tutti i lavori pubblici nel territorio della provincia e di elaborare la graduatoria dei lavori da finanziare.

La Commissione si compone:

- 1) dell'Assessore provinciale ai lavori pubblici quale presidente;
- 2) di due membri del Consiglio provinciale, di cui uno appartenente al gruppo di minoranza politica, designati dal Consiglio stesso;
- 3) di un rappresentante del Consorzio dei bacini imbriferi designato dai Consorzi dei bacini stessi;
- 4) dal dirigente dell'Ufficio urbanistico provinciale;
- 5) da un ingegnere designato dall'ordine degli ingegneri e da un ingegnere esperto in viabilità.

Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato dei lavori pubblici.

La Commissione è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, salvo per quanto concerne i membri del Consiglio provinciale, la cui durata in carica viene determinata dal Consiglio medesimo.

La composizione della Commissione, per quanto riguarda la provincia di Bolzano, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Qui c'è l'emendamento aggiuntivo della Giunta:

« Nell'attuazione della presente legge si osservano i programmi di attuazione con l'ordine di precedenza stabilito per l'esecuzione delle opere ivi previste, contenute nel piano provinciale di coordinamento e nei piani regolatori generali dei comuni.

Fino all'entrata in vigore del piano di coordinamento provinciale le Giunte provinciali amministreranno in base ad un programma annuale delle opere da eseguire. Tale programma deve essere inviato alla Giunta regionale, la quale può comunicare entro 30 giorni osservazioni alla Giunta provinciale ».

Chi chiede la parola? La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Io ammiro il suo sforzo, signor Presidente, per aggiungere l'emendamento proposto dalla Giunta, ma è chiaro che c'è un errore di stampa, signor Assessore Salvadori. Quindi è sostitutivo, tanto è vero che ha già dichiarato la contrarietà della Giunta all'art. 11 bis della Commissione.

Ora diremo subito che il testo proposto dalla Commissione riprende il testo proposto a suo tempo dai colleghi della S.V.P. in quel famoso disegno di legge, relativo alla delega in materia di lavori pubblici.

Staremo a vedere come i colleghi della S.V.P. oggi si comporteranno dinanzi a una proposta che riprende testualmente una loro proposta.

Sul merito della proposta stessa abbiamo parlato, mi pare, a dismisura nella discussione generale del disegno di legge 79 e 80. Mi permetterò soltanto di aggiungere questo: bisogna dare forza politica ai piani e alle graduatorie, che vengono predisposti in ordine alle opere pubbliche. Perché dico forza politica? Perché lasciati i progetti, le approvazioni degli stessi, le graduatorie e così via, agli organismi tecnici soltanto, in quanto purtroppo le Giunte provinciali, occupate in tante altre questioni. non possono immedesimarsi a tal punto da poter in prima persona gestire questa politica; lasciati agli organismi tecnici soltanto, noi non potremo sicuramente contare su una migliore aderenza degli interventi nel campo delle opere pubbliche, in base alle necessità e alle esigenze reali del Trentino-Alto Adige.

Noi abbiamo degli esempi spettacolosi e spettacolari al riguardo; progetti di opere pubbliche indispensabili, lasciati nelle mani dei cosìddetti « organismi tecnici » che vanno avanti e indietro da mesi e mesi. Ne deriva molte volte che la priorità di certe opere o, meglio, la necessità della priorità di certe opere, non viene considerata, in quanto questi organismi tecnici vedono la questione da un punto di vista tecnico e basta.

Secondo. Le lungaggini burocratiche aumentano se soltanto a questi organismi tecnici praticamente le principali decisioni vengono lasciate.

Altra cosa è una Commissione che possa, nella maniera qui proposta, deliberare circa la priorità, circa gli interventi quindi che debbono intervenire anno per anno in aderenza alle reali necessità delle due Province, e questo significa un po' costituire una cornice, entro la quale poi agiranno gli organi tecnici. Ma, dare una forza politica a queste decisioni, attraverso proprio il lavoro in primo luogo di questa Commissione abbastanza qualificata, co-

sì come viene proposta, significa orientare an che gli organismi tecnici ad attenersi a queste soluzioni che vengono naturalmente assunte poi dalla Giunta provinciale in sede formale e deliberante, e quindi dare una nuova, migliore soluzione a tutti gli atti connessi con questa politica di intervento.

In secondo luogo ribadiamo che è indispensabile collegare questa politica con i Consigli provinciali e anche con le altre rappresentanze, quali quelle proposte. In questa maniera la politica delle Province e della Regione, in ordine a questo fondamentale settore della vita delle nostre due Province, sarà meglio collegata, mese per mese, anno per anno, con i principali settori, non soltanto di opinione pubblica, ma di interesse.

Si tratta quindi di garantire una migliore democratizzazione della legge. E sinora gli argomenti portati dall'Assessore, sia in Commissione che in questa sede nelle precedenti discussioni, non hanno dato sicuramente l'idea che si voglia realizzare questo.

Il tecnicismo va bene, ma occorre anche legame di questi atti, di questa politica, con esigenze non soltanto tecniche, ma politico-economiche, che meglio possano essere rappresentate da una Commissione, così come viene proposta all'art. 11 bis.

PRESIDENTE: La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Pare a me che non certo le argomentazioni del cons. Nardin siano sufficienti per giustificare la richiesta o l'accettazione del testo così come proposto dalla Commissione. In primo luogo perché qualcuna delle sue affermazioni e anche delle sue argomentazioni appaiono quanto meno gratuite, errate direi. Innanzi tutto quella che occorra evitare che i

tecnici siano loro ad elaborare la proprietà ecc. Ma credo che nessuno pensi che siano i tecnici a fare la politica, questo mi pare evidente, E l'altra affermazione che le Giunte provinciali certamente non avranno il tempo per poterlo fare loro questo lavoro, anche questa mi pare gratuita.

Non lo so se avviene. Per esempio io posso citare un esempio che riguarda la provincia di Trento, il Consiglio provinciale di Trento, la Giunta provinciale di Trento, e che lei non conosce, per quanto riguarda l'applicazione della legge 126. La Giunta provinciale di Trento cosa ha fatto? Ha preso dei tecnici qualificati, ha fatto elaborare matematicamente alcuni criteri di priorità — è un caso un po' diverso da questo, però i criteri e i parametri si possono modificare --, e poi la Giunta provinciale ha apportato delle modifiche ai criteri elaborati dai tecnici, secondo concezioni politiche; poi questo piano è stato presentato al Consiglio provinciale, prima che andasse in applicazione. In occasione della discussione del bilancio è stato presentato al Consiglio provinciale, in maniera tale che anche il Consiglio provinciale ha potuto dire la sua parola, dopo di che la Giunta provinciale dà esecuzione regolare al piano.

Quindi, secondo me, occorre l'elaborazione tecnica, che evidentemente non deve rimanere soltanto patrimonio dei tecnici, e su questa lavora poi la parte politica, adottando le soluzioni definitive.

Per quanto poi riguarda la Commissione, la partecipazione dei consiglieri provinciali o delle minoranze politiche ecc., qui la mia tesi è nota. Io sono dell'opinione che la responsabilità dell'amministrazione non può spettare che all'organo esecutivo. Spetta all'organo legislativo il controllo su tutta l'attività che l'organo esecutivo fa, e pertanto anche su questa legge. Con

il passaggio dei fondi, ci saranno nei bilanci provinciali gli appositi capitoli che riguardano anche questa parte, ed è evidente che i Consigli provinciali avranno il controllo sulla applicazione di questa legge per la parte loro. Il Consiglio regionae ce l'avrà anche lui per la parte generale ecc., ma sull'esecuzione particolare della legge non c'è dubbio che si svolge il controllo del Consiglio provinciale sull'attività della Giunta.

Quindi per queste considerazioni io sono dell'opinione di non dover modificare quello che è il criterio generale, che, del resto, dovrebbe essere molto caro a noi proprio se vogliamo la democrazia, e cioè che siano nettamente distinte le funzioni esecutive dalle funzioni legislative, le funzioni di chi opera nell'esecutivo e le funzioni di coloro che devono operare il controllo. Occorre soltanto che quelli che devono svolgere il controllo abbiano la possibilità di farlo e questa possibilità di farlo, ripeto, qui è abbondantemente assicurata.

Per cui ritengo giustificato l'atteggiamento della Giunta regionale, nel senso che è stato prima dichiarato, con ciò non togliendo nulla alla democraticità della legge, come si è espresso il cons. Nardin, ma invece stando più correttamente in quelli che sono i binari.

Se si pensa poi che il successivo articolo, mi pare, parla anche dei programmi annuali ecc. che dovranno essere conosciuti, la possibilità di controllo è assolutamente assicurata.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Appoggiamo questo emendamento, non perché era stato incluso nella legge elaborata dalla S.V.P., ma perché è una rivendicazione che noi sosteniamo da molti anni.

Le motivazioni del perché chiediamo la costituzione di questa Commissione consiliare sono notevoli e numerose. Il Presidente Kessler ha detto che è una funzione prettamente amministrativa. Io vorrei chiedere perché in molti altri settori meno importanti di questi, si è accettato la costituzione della Commissione consultiva? Anche in quelle sedi la competenza era prettamente amministrativa, eppure si è consentito la costituzione di una Commissione consiliare, nella quale potevano partecipare anche dei consiglieri di minoranza. Che disturbi ha creato ciò, che difficoltà ha creato? Forse qualche volta a richiamare la Commissione a un maggiore rispetto della legge, a una maggiore obiettività. Mi pare che questo non dovrebbe disturbare l'organo amministrativo.

Tra il resto poi c'è un'altra questione. Noi abbiamo chiesto la costituzione di questa Commissione ancora sul nascere della legge 3 e ci è stato risposto che non era necessaria in quanto era previsto nella legge 3 che la Giunta provinciale doveva dare su tutte le richieste, su tutte le domande, un proprio parere motivato.

Oggi, con la delega alla Provincia, cade quell'organo intermedio che era la Giunta provinciale, e quindi si finisce con l'attribuire esclusivamente ad un organo, sottraendo il secondo organo di pareri, che era quello della Giunta provinciale nei confronti della Giunta regionale.

Il Presidente Kessler dice che noi abbiamo delle forme vaste, ampie, per un controllo, e io vorrei proprio chiedere quali sono queste forme, forse le interrogazioni e le interpellanze? Presidente Kessler, queste lasciano molto a desiderare. Mi si dica come noi possiamo eventualmente effettuare un controllo profondo, analitico di tutti quelli che sono gli interventi fatti, quando abbiamo solamente un elenco. Attraverso quell'elenco che cosa possiamo dire? Possiamo tutt'al più dire che sono stati dati dei contributi a questi e quest'altri enti, che sono state finanziate queste determinate opere, ma poi tutto finisce là. Nostro interesse sarebbe anche quello di vedere in che forma sono state date, in base a quali elementi di giudizio, se effettivamente l'elaborazione dei progetti e le relazioni che sono state presentate sono conformi alla realtà.

Questo eventualmente si poteva sapere attraverso questa Commissione consultiva.

La stranezza poi è che proprio quelli della S.V.P., proprio quelli che hanno firmato quella legge come l'Assessore Dalsass che oggi è Assessore ai lavori pubblici della provincia di Bolzano, non vogliono più saperne della Commissione.

In questi ultimi tempi abbiamo assistito a dei cambiamenti acrobatici che non ci devono più stupire, ma i sottoscrittori di quella legge non dovrebbero essere i più accaniti oppositori a questa Commissione.

È stata anche tolta la programmazione. Allora noi possiamo affermare che, in sostanza, si vuole una cambiale in bianco.

Io speravo che i siocialdemocratici, che nella elaborazione della legge 3 si sono schierati affianco a noi sostenendo questi argomenti validi, in questa circostanza avrebbero perlomeno cercato di neutralizzare, di creare un maggiore equilibrio fra quelle che sono le rivendicazioni delle opposizioni e quelle che sono le posizioni assunte dalla maggioranza, ma purtroppo noi vediamo una rinuncia alla difesa di quella che è stata la battaglia di un tempo; il che vuol significare che quando ci si trova a quei posti di comando, tutte le argomentazioni che erano valide quando si siedeva sui banchi dell'opposizione, non sono più considerate tali.

Sappiamo già dalle dichiarazioni dell'Assessore Salvadori quale sarà il risultato della

nostra richiesta, però noi non potevamo lasciar passare questo momento per chiedere che in questo settore importantissimo, dove abbiamo degli stanziamenti notevolissimi, anche i rappresentanti delle popolazione appartenenti ai gruppi di minoranza, avrebbero gradito di poter essere presenti in forma consultiva. L'Assessore Salvadori, l'altro giorno, quando noi abbiamo chiesto che venisse fatta perlomeno una graduatoria di importanza, ha risposto che non la può accettare, perché si hanno ancora delle scuole nelle osterie.

È grave, dopo 12 o 14 anni che questa legge è operante, ci si viene a chiedere di firmare una cambiale in bianco, tranquilli che gli interventi da parte della Giunta e da parte dell'Assessorato siano fatti proprio in direzione delle opere ritenute indispensabili; e poi voi stessi ci dite di avere gravi situazioni di questo genere.

Io penso che non valga la pena continuare, in quanto tutto è scontato.

Allora si era detto: abbiamo il controllo della Giunta provinciale, abbiamo il controllo di una Commissione, c'è l'Assessorato, cercate di accettare questa situazione; vedremo poi se l'esperienza ci suggerirà l'opportunità della creazione della Commissione.

Oggi noi abbiamo denunciato notevoli carenze. Si sopprime l'intervento del secondo organo che è la Giunta provinciale, malgrado ciò non si vuole accettare la Commissione.

Noi quindi voteremo senz'altro a favore di questo emendamento e naturalmente voteremo contro l'emandamento presentato dalla Giunta.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Al Presidente Kessler, che ha dissertato a lungo sulla distinzione dei

poteri alle Giunte e ai Consigli provinciali, vorrei dire che lo Statuto precisa che le deleghe vengano date alle Province, non alle Giunte provinciali, e che una certa funzione la si deve pur riconoscere anche ai Consigli, non soltanto in sede di controllo, ma in sede di diritto.

Naturalmente questo urta contro le concezioni accentratrici e autoritarie vostre, ma questa è comunque una esigenza, che dovrebbe discendere proprio da una interpretazione corretta delle norme statutarie. Cioè bisogna prevedere, pur lasciando le Giunte provinciali nel loro ambito amministrativo. bisogna prevedere dei momenti nei quali i Consigli provinciali, organi fondamentali delle Province, alle quali per Statuto viene prevista la delega, i Consigli provinciali assolvono una certa funzione, quella di indirizzo oltre che di controllo.

Io non dico che permanentemente il Consiglio provinciale venga investito di tutti gli atti relativi a tale politica, questo è chiaro, però nelle questioni fondamentali sì. Attraverso il meccanismo, il sistema che voi proponente, questo invece non avviene, e ai Consigli provinciali praticamente si lascia soltanto la facoltà di controllo. Ed è questo che, a mio parere, svisa notevolmente il senso assegnato dal Costituente alle Province quando ha trattato la questione della delega.

La Commissione, non soltanto in riferimento ai Consigli provinciali, ma anche allargando ad altre cerchie importanti della vita economica del Trentito e dell'Alto Adige, la Commissione proposta è su questa linea e non è in urto con le facoltà e le funzioni amministrative delle Giunte provinciali, anzi, le aiuta. Guardate bene i compiti così come vengono proposti. È un organismo politico-amministrativo che istruisce praticamente questa politica, e la prospetta alle Giunte provinciali perché prendano poi le debite decisioni.

Questo è che si chiede. Ci sono altri sistemi per investire diversamente i Consigli o queste rappresentanze? Troviamoli. Noi abbiamo creduto di riprendere una buona proposta elaborata a suo tempo dai colleghi della S.V.P., e di proporla attraverso l'art. 11 bis. Se ci sono altre migliori proposte noi siamo pronti a discuterle ed eventualmente ad accettarle. Ma il sistema proposto, rigido, di accentramento alle Giunte provinciali, lasciando ai Consigli provinciali la facoltà di controllo lasciandola, perché non potete farne a meno, altrimenti togliereste anche questa, evidentemente —, non può trovarci d'accordo. E poi, caro collega Kessler, c'è un'esperienza, che vale più di qualsiasi dissertazione. Giustamente il collega Vinante ha citato prima i precedenti in merito alla legge 3. Nel corso di questi anni quante volte si è espressa l'esigenza di non lasciare certi compiti alla Giunta regionale! Ma praticamente non è alla Giunta regionale, è all'Assessore ai lavori pubblici, è agli organismi tecnici dell'Assessorato ai lavori pubblici che si lascia tutta la gestione della legge 3.

Si ha un bel dire che la Giunta provinciale poi esamina, dà i suoi indirizzi, modifica. Sì, qualche volta avviene, ma poi, stabilita la cornice, nel corso dell'anno la gestione di questa legge è praticamente demandata all'Assessore ai lavori pubblici, il quale, per i tanti compiti che ha, la deve lasciare ai suoi organismi tecnici. Così è. È come quando le Giunte in sede di tutela si riuniscono e approvano centinaia di delibere in poche ore. Se si fa il calcolo matematico di quanto è occorso per ogni delibera, si arriva a dichiarare che neanche si è potuta leggere quella delibera; eppure le Giunte provinciali in un paio di ore ne approvano centinaia. Perché? Perché si fidano del funzionario, neanche dei funzionari, del funzionario che ha istruito la pratica, che l'ha prospettata alla Giunta.

Questa legge sarà in mano di pochi, e lasciarla in mano di pochi tecnici è insufficiente. L'esperienza del resto l'ha dimostrato.

La Giunta regionale per la legge 3 doveva dettare decisioni, assumere impegni, assegnare la priorità a opere ecc., e poi invece si è visto che cosa ne è venuto fuori, uno sconquasso letteralmente.

Quando l'Assessore Salvadori ha assunto l'Assessorato dei lavori pubblici, una delle cose che ha tenuto a chiarire è che lui non si assumeva, l'ha sempre poi ripetuto elegantemente, lui non si assumeva la responsabilità per il passato. Ha cominciato a enumerare i sindaci del Trentino-Alto Adige che chiedevano di parlare con lui, poi ha enumerato i privilegi, e ci siamo trovati dinanzi ai dati, conosciuti anche recentemente, che definiscono madornale il fallimento di questa legge 3 per certi suoi scopi, non in senso totale, ma per certi suoi scopi. E tutto ciò lascia chiaramente capire come la Giunta regionale mai abbia avuto una politica per quanto riguarda la legge 3. Ha sempre demandato all'Assessore, l'Assessore ha demandato ai suoi organismi tecnici. e così sono tre-quattro funzionari che hanno gestito la legge 3. E altrettanto avverrà di questa legge, sia ben chiaro.

È per questo che noi chiediamo una democratizzazione della legge. Noi chiediamo che, durante l'elaborazione, seppure in via consultiva, della legge, ci sia una rappresentanza del Consiglio provinciale; che ci sia l'Assessore provinciale ai lavori pubblici a presiedere questa Commissione; che ci sia il rappresentante del Consorzio dei bacini imbriferi, oltre che il dirigente dell'ufficio urbanistico provinciale; che ci sia l'ingegnere designato dall'Ordine degli ingegneri. Non sarà sovvertire un sistema in maniera così sconveniente alle vostre prerogative, questo! Io credo invece che ciò aiuterebbe fortemente l'attuazione di una migliore politica, che è carente in fatto di precedenti, proprio dinanzi all'esperienza della legge 3.

Questi fatti non li potete cancellare con nessun discorso, questi fatti relativi alla legge 3 e al sistema che ha danneggiato notevolmente una parte dei settori che avevano la priorità su certi altri. Di fronte a questa esperienza non resta altro da dire che solo il mutamento del sistema può garantire alla legge stessa una sua migliore attuazione nel senso espresso dal Consiglio nelle precedenti sedute.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Salvadori.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Su questo argomento avevo già avuto modo di intervenire in sede di discussione generale. Perciò, quando all'inizio di questa discussione io ebbi a dichiarare che la Giunta non accettava l'art. 11 bis proposto dalla Commissione, non intendevo naturalmente usare al Consiglio lo sgarbo di dichiarare soltanto sic et simpliciter: la Giunta non accetta; ma implicitamente rifarmi alle argomentazioni prodotte allora.

Dopo la discussione che si è svolta qui, mi consiglia tuttavia a riprendere la parola e a ripetere qualche cosa.

Intanto dirò al cons. Vinante, che ha citato i precedenti di alcune altre leggi, che c'era in quelle leggi, a mio giudizio, una giustificazione obiettiva alla composizione di dette Commissioni. Perché, per esempio, nella legge 11 si è parlato di introdurre nelle rispettive Commissioni le rappresentanze delle federazioni di organismi cooperativi, che erano infine organismi interessati all'applicazione della legge stessa, e non gli organismi di secondo grado, che mandavano la loro rappresentanza nelle Commissioni.

Tenuto conto che una legge regionale ha riconosciuto le funzioni di questi organismi di secondo grado e l'opportunità di vedere in sede coordinata gli interventi della Regione per quanto si riferiva alle singole società cooperative che della legge avrebbero beneficiato, si era suggerita l'opportunità di costituire questa Commissione.

Lo stesso discorso si può riportare alle leggi 20 e 21 che hanno anche due Commissioni provinciali, là dove esse leggi prevedono che nelle Commissioni, oltre ai soliti rappresentanti, ci siano anche quattro esperti delle materie agrarie.

C'era un titolo: richiamare in quelle Commissioni degli esperti che altrimenti, non avendo veste rappresentativa in seno agli organismi regionali, giuridicamente non potevano essere consultati in maniera diversa se non con l'inserimento in una Commissione ad hoc che per questo motivo, a mio giudizio, la legge ha voluto prevedere.

Ma qui il discorso è un altro, signori. Qui si parla di una Commissione, presieduta dall'Assessore provinciale ai lavori pubblici quale Presidente; e, signori, stiamo delegando alle Province questa materia, l'ammetterete, l'avete riconosciuto voi stessi, che l'Assessore dei lavori pubblici diventerà magna pars nell'amministrazione di questa legge. Poi nella Commissione ci sono due membri del Consiglio provinciale, un rappresentante del Consorzio dei bacini imbriferi. Io capisco le vostre lodevoli preoccupazioni di coordinamento, affinché i bacini imbriferi non abbiano a predisporre piani di erogazione di mezzi finanziari, che non vadano perfettamente a combaciare, che non vadano a sincronizzarsi con quelli che sono i programmi delle due Giunte provinciali. Ma badate che i programmi dei lavori dei Consorzi dei bacini imbriferi, i programmi di spesa, vengono approvati in sede di Comitato tecnico regionale, ed abbiamo così il modo di coordinare perfettamente gli interventi dei bacini imbriferi, perché se qualche cosa non combaciasse con i programmi dell'amministrazione allora si muove rilievo e il problema ritorna ad essere sottoposto all'esame degli organi dei bacini imbriferi stessi, e rispettivamente dell'amministrazione regionale. Prevederemo anche la delega dei comitati tecnici, quindi in questo caso delle Province.

Il coordinamento coi bacini imbriferi pertanto c'è.

Richiamate ancora il dirigente dell'ufficio urbanistico provinciale. Ma guardate che il dirigente dell'ufficio urbanistico provinciale è già un funzionario qualificato della Provincia, che la Giunta provinciale ha a portata di mano in qualunque momento e che pertanto può essere opportunamente sentito affinché l'esame delle priorità veda naturalmente anche il suo parere.

Richiamate l'ingegnere designato dall'Ordine degli ingegneri e l'ingegnere esperto in viabilità, ingegneri che sono già membri componenti dei Comitati tecnici, che per quanto riguarda un loro giudizio lo hanno già dato in quella sede, cioè in sede assolutamente prioritaria, perché se un progetto non ha ottenuto l'approvazione del Comitato tecnico, non può nemmeno essere portato all'esame dell'amministrazione per far beneficiare quell'opera del contributo regionale.

Quindi le persone nominate ai punti 1), 3), 4) e 5) del testo della Commissione, sono direttamente a portata di mano dell'amministrazione provinciale, affinché gli scopi, che i proponenti ritengono di raggiungere attraverso la Commissione, vengano raggiunti ugualmente per questa strada.

E allora resta in piedi il punto 2), cioè l'inserimento di due membri del Consiglio provinciale, di cui uno appartenente al gruppo di minoranza politica, designati dal Consiglio stesso.

Ecco, tutto il discorso è fatto per cercare di inserire la rappresentanza della minoranza politica nella Commissione che deve elaborare la graduatoria dei lavori da finanziare. (Interruzioni). Signori, è detto nel primo comma dell'art. 11 bis che avete presentato. L'ordine di priorità. Ma l'11 bis, presentato come emendamento sostitutivo della Giunta, dice esattamente che nell'attuazione della presente legge si osservano i programmi di attuazione con l'ordine di precedenza -- e precedenza o priorità, penso che siano termini equivalenti —, stabilito per la esecuzione delle opere ivi previste, contenute nel piano provinciale di coordinamento e nei piani regolatori generali dei comuni. Quindi è chiaro che, essendo la norma stesa così come è stesa, anche il contenuto del primo comma dell'art. 11 bis, proposto dalla Commissione, viene assorbito dall'emendamento sostitutivo 11 bis proposto dalla Giunta.

Dopo di che, se si sono avuti dei casi quali quelli ricordati da me in ques'aula e richiamati alla nostra attenzione dal cons. Vinante, devo ricordare che fino a tanto che i comuni non si decidono a presentare alla Giunta regionale, un progetto, una richiesta di contributo per la costruzione di un edificio scolastico, per esempio, alla fine dell'attuale legislazione, a me resta di constatare una determinata situazione nel comune A) o nel comune B). Ritorniamo al discorso dell'acquedotto ricordato qui dal cons. Nardin in sede di discussione generale, quando abbiamo detto: è vero che manca l'acquedotto in quel paese, ma fin che il comune non si decide a presentare una domanda per ottenere il contributo per costruirlo, che cosa possiamo fare noi?

Debbo ancora ricordare, che se è vero, cons. Nardin, che ad un certo momento ho

posto i numeri d'ordine nel ricevere i sindaci nel mio Assessorato, l'ho fatto nell'intendimento, ritengo utile, di evitare di avere in una giornata magari 40 sindaci nella mia anticamera, e quindi l'impossibilità materiale di poter parlare, cioè per evitarmi la situazione da lei ricordata a proposito delle delibere approvate dalle Giunte provinciali in sede di vigilanza e tutela. L'on. Paris l'anno scorso, in sede di discussione generale sul bilancio, mi richiamava dicendomi: Assessore, la pianti dal ricevere sindaci, lei non fa che ricevere sindaci, e si occupi per esempio dei grossi problemi della viabilità.

Noto che c'è perlomento un po' di contraddizione in questi due interventi. Resta il fatto che io i sindaci li ho ricevuti abbondantemente, e questo lo dico per dimostrare che non è vero che sono stati i nostri tecnici ad elaborare le graduatorie, perché non un solo provvedimento di finanziamento è andato in Giunta regionale senza che avesse il mio giudizio personale, dopo aver sentito i sindaci, dopo aver effettuato molti sopralluoghi personali, e aver cercato di farmi una opinione circa la necessità dell'opera.

Non si fanno le cose con leggerezza cons. Nardin, quando si spendono centinaia di milioni, si medita abbastanza prima di spendere, e non soltanto perché sappiamo di essere sottoposti al vostro controllo politico, ma perché sappiamo che abbiamo anche la responsabilità della obiettività dei provvedimenti che andiamo ad approvare.

Detto questo, mi pare che non avrei molto altro da aggiungere, e gli argomenti che sono stati portati qui non sono stati argomenti nuovi. Forse potrei dire che, puntualizzate così le cose, una Commissione di questo genere non porterebbe niente di nuovo ai fini del giudizio generale amministrativo per quanto ri-

guarda la graduatoria degli interventi, perché - e mi rifaccio ancora all'emendamento proposto dalla Giunta, art. 11 bis, che fa già richiamo ai criteri di priorità previsti dai piani di coordinamento generali, dai piani regolatori —, avremmo soltanto un appesantimento nella procedura amministrativa. Infatti non c'è nessun dubbio che quando ci si metterà ad esaminare centinaia e centinaia di pratiche, anche attraverso il vaglio di una Commissione, ci sarà una notevolissima perdita di tempo, senza probabilmente poter aggiungere molto di più a quello che è il giudizio generale che l'amministrazione si è formata, perché anche il richiamare i rappresentanti del Consiglio nelle Commissioni, non fa che aggiungere una o due persone in più ai colleghi che hanno già la responsabilità della Giunte, con la preparazione generale complessiva che tutti noi possiamo avere, evidentemente, ottenendo come contropartita un elemento che creerebbe una qualche confusione fra quelle che sono le funzioni, come ha ricordato il cons. Kessler, demandate esplicitamente al Consiglio e rispettivamente alla Giunta.

Ora mi pare che se in altre leggi in qualche modo una giustificazione si poteva trovare, così come l'ho ricordata, per superare in qualche maniera il principio che le competenze amministrative sono delle Giunte e quelle legislative sono dei Consigli, nel caso in discussione assolutamente non si può riscontrare.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Nardin per la seconda volta.

NARDIN (P.C.I.): Sull'emendamento.

PRESIDENTE: Ha già parlato tre volte, cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Ma sull'emendamento volevo parlare. È stato letto l'emendamento, quindi vuol dire che si potrà anche discutere. Il Presidente del Consiglio ha letto l'emendamento della Giunta, il che vuol dire che si può discutere.

KESSLER (Presidente G.P. Trento D.C.): No.

NARDIN (P.C.I.): Ma, Kessler, l'abbiamo detto tante volte di fare una sola discussione. E sempre sull'art. 11 bis, tanto è vero che c'è un emendamento aggiuntivo all'articolo 11 bis, ed è stato letto qui.

Signor Assessore, la proposta di limitare la rappresentanza ai due consiglieri, veramente mi fa specie.

L'altro giorno il collega Raffaelli disse che lei si comportava come un signore nel rispondere, nel riferire, nel dare spiegazioni proprio in ordine a questo argomento, ma oggi lei ha fatto un pochino eccezione nel tentare di svilire l'argomento. Perché guardi, caro Assessore, innanzitutto la proposta non è delle sinistre soltanto, venne fatta anche da altri settori e non credo che proprio ci fosse questo presupposto, cioè quello di camuffare attraverso una Commissione la rappresentanza di un Consiglio provinciale, attraverso due membri. No, non è il caso. Lei dice che tutti questi signori in una maniera o nell'altra verranno chiamati ad elaborare in questo momento o nell'altro: questa è una strada, l'altra è invece poter avere una unità di lavoro, l'équipe, composta da diversi di questi rappresentanti, che nello stesso momento elaborano una determinata politica.

E lei capisce l'importanza di questo; oggi la politica eoncomica e non soltanto economica e non soltanto nei grandi complessi privati, ma un po' in tutta la vita amministrativa economica dei paesi progrediti, si svolge proprio attraverso la concentrazione di équipe che meglio può garantire la elaborazione, la gestione di una determinata politica.

Il senso era un po' questo, cioè in una prima fase, attraverso questa équipe di tecnici e di rappresentanze varie, le più qualificate, consentire una prima elaborazione che poi, in sede di Giunta e in altre sedi ancora, poteva meglio essere precisata e adottata.

Quindi lungi da noi l'idea di voler camuffare attraverso questa Commissione una pura e semplice rappresentanza consiliare, che si ridurrebbe in definitiva a un rappresentante delle minoranze.

Lei capisce che gente come me, ad esempio, anche se non fa parte di Commissioni consultive, ha mille maniere e possibilità e capacità anche, di sapere in qualsiasi momento quello che sta avvenendo in ordine a questa politica, a quest'altro settore e a quest'altro ancora, credo, e così altri colleghi. Quindi non abbiamo bisogno di entrare in questa Commissione per poter salvaguardare certe nostre prerogative o così via.

Il senso era un altro, lei lo ha capito bene, ma forse per amore polemico oggi ha voluto svilire un pochino questo argomento.

Poi, signor Assessore, lei lancia degli osanna al sistema sinora vigente. Se esamina — e lo ha fatto in più di una occasione, ed è stato anche abbastanza esplicito —, appunto quanto è avvenuto a proposito della legge 3, lei ammetterà che è stato il sistema adottato con quella legge che ha dato luogo poi a tutto quel disordine di interventi, che purtroppo in più di una occasione abbiamo dovuto denunciare.

Ma, signor Assessore, lei dice che un sistema, quale è quello da noi proposto, può appesantire ecc., e che invece l'esperienza le ha insegnato che è attraverso il sistema sinora adottato che le pratiche vengono istruite e realizzate speditamente, agilmente.

Lei ha parlato dell'acquedotto di Prato Isarco. Io le cito un altro caso, tanto per parlare di agilità dei nostri organismi e del nostro sistema. Lei è informato, soprattutto da me, della questione dell'acquedotto di Barbiano e di Colma. Questo comune si trova senza acquedotto. Dopo intense azioni in Barbiano e particolarmente in Colma, e dirò che a qualche manifestazione alla quale io potei partecipare erano presenti centinaia di cittadini, col parroco, col sindaco, con l'ex sindaco, con gli assessori ecc., tanto per dire l'importanza di queste manifestazioni; dopo diverse iniziative finalmente il comune di Barbiano si decide a fare eleborare un progetto per l'acquedotto. Questo avviene nella primavera dello scorso anno. Questo progetto ha il pregio di avere consenziente perlomeno l'Assessore ai lavori pubblici della provincia di Bolzano, Dalsass, il quale, a onor del vero, si è in più di una occasione premurato per accelerare questa progettazione, cioè è stato favorevole, ha pungolato anzi il comune di Barbiano a realizzare questa prima fase.

Ha anche il pregio di avere consenziente lei, signor Assessore, perché ricordo che in più di una occasione io ebbi a parlarle di questo, e lei sostenne la bontà dell'iniziativa, mi diede anche utili consigli perché io potessi trasmettere a chi di dovere in quel di Barbiano. Quindi questo progetto è nato sotto due buone stelle: la sua e quella dell'Assessore ai lavori pubblici della provincia di Bolzano.

Non sempre accade questo e lei lo sa molto bene, assessore Salvadori, e io le dò atto di un suo tenace interessamento favorevole a questa iniziativa; le dò atto pubblicamente insieme al collega Dalsass. Nella primavera dello scorso anno il progetto è stato elaborato e è incomiciato l'iter previsto dalle leggi. Poco prima dell'estate dello scorso anno il progetto era a Trento per essere esaminato dal Comitato opere pubbliche. In un primo momento ci si accorse che mancavano dei documenti, e questo solo fatto di accertamento della mancanza di alcuni documenti, l'avvisare l'amministrazione competente ecc., comportò un ritardo di parecchio tempo.

Il Comitato opere pubbliche nell'autunno, se non erro, ha esaminato ancora questo progetto, e si è accorto che per quanto riguarda il servizio antincendi c'erano ancora dei difetti. E pensi che più di un tecnico ci aveva messo il naso e l'occhio su questo progetto.

Allora il Comitato tecnico ha incaricato un certo ing. Rovighi, che fa parte di questo Comitato, di predisporre la relazione in merito a questo temporaneo rinvio, contenente quindi i rilievi del Comitato in ordine al servizio antincendi ecc., relazione che doveva essere stesa da questo ing. Rovighi e poi probabilmente trasmessa alla autorità competente, cioè al comune di Barbiano, perché provvedesse alla modifica del progetto. Parlando proprio con i suoi funzionari, signor Assessore, sempre sulla scia di quel conforto che lei ha voluto dare alla realizzazione di questa iniziativa, io convenni con il suo funzionario principale dell'Assessorato che, per accelerare i tempi, sarebbe stato conveniente un incontro tra i rappresentanti del comune di Barbiano e questo ing. Rovighi, che io non conosco, per prendere visione delle osservazioni del Comitato tecnico e provvedere alla modifica del progetto, riportando il progetto nel Comitato opere pubbliche.

Questo incontro avvenne, solo che l'ing. Rovighi, probabilmente indaffarato in altre faccende private, disse a questi rappresentanti del comune di Barbiano: guardate, questa via non è opportuna, è meglio che voi aspettiate la relazione, cioè i rilievi scritti, che io ho l'incariço di stendere da parte del comitato. Questo nell'autunno dell'anno 1962.

Pochi giorni fa telefonavo al comune di Barbiano, e questa relazione dell'ing. Rovighi è ancora da stendere. I rappresentanti del comune di Barbiano non ne sanno niente. Devono aspettare la buona grazia di questo signore, per poter incaricare i progettisti a modificare il progetto, poi a riportare il progetto, chissà tra quanto, al Comitato opere pubbliche, con la speranza che finalmente vada.

Queste sono le tappe salienti di una pratica, che è nata sotto le buone stelle dell'Assessore regionale ai lavori pubblici e dell'Assessore provinciale ai lavori pubblici. E poi venite a dirmi che il sistema, e questo non è un caso eccezionale, che il sistema sinora vigente e che si vuol prospettare per il futuro, è quello migliore? Ma no, signori; il tutto, se voi guardate bene, dipende da un uomo, da un professionista, da un libero, molto libero, sembra, professionista, il quale logicamente prima pensa ai fatti suoi e dopo, forse, pensa a stendere le relazioni del Comitato tecnico ecc. Cioè le sorti di un'opera come quella di un acquedotto di un intero comune dipendono dalla buona grazia di un tecnico. Questa è la realtà, e in effetti è quasi un anno che questo progetto, nato sotto i migliori auspici e con i migliori favori, è ancora in questa fase di elaborazione.

Questo per dirvi come qualche cosa scricchioli nel sistema e come forse occorrerebbe meno frettolosamente affrontare queste cose, rivedere, esaminare meglio quali misure prevedere per consentire un sistema meno burocratico. Purtroppo l'Italia è la repubblica burocratica italiana, molto più che la repubblica democratica italiana, e noi non facciamo niente per cambiare il sistema dilagante in tutto il nostro paese a proposito di questi impacci

burocratici che si riscontrano in ogni aspetto della vita civile, amministrativa e così via.

Lei potrà dirmi che non ha responsabilità, ma io non voglio mettere in discussione adesso la sua responsabilità, parlo del sistema che infrange e stritola le migliori buone volontà e mortifica le iniziative.

Ma, signor Assessore, certi amministratori comunali, di fronte a queste montagne burocratiche, si avviliscono perché la loro buona volontà di operare non basta, mentre un ingegnere qualsiasi basta per mortificare le loro iniziative.

Io spero che questo signore voglia rispondere un giorno o l'altro, anche pubblicamente, perché non è logico né giusto che avvengano cose di questo genere; e purtroppo, anche se non c'è la responsabilità diretta dell'Assessore o della Giunta, che io non chiamo in causa a questo riguardo, purtroppo è il sistema che consente qualsiasi, non dico soppruso, ma qualsiasi libertà in questi casi, e ne fa le spese sempre chi ha bisogno di queste opere.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Guardi consigliere, quello che lei ha voluto ricordare, con abbondanza di particolari e di aggettivazione, è abbastanza interessante.

Le dirò subito che la mia opinione personale è che sicuramente il nostro paese sia il paese della burocrazia. Sicuramente per me in Italia la quarta divina persona è rappresentata dalla burocrazia.

Detto questo però, non abbiamo detto assolutamente niente per quanto attiene all'argomento che stiamo discutendo, a mio sommesso e modesto giudizio. Perché lei ha ricordato il caso dell'acquedotto di Barbiano. Il giudizio che il Comitato tecnico sul progetto ebbe ad esprimere, e fin qui lei concorda, è che se l'acquedotto si fosse realizzato secondo

il progetto originario, perlomeno ne avrebbe avuto a soffrire il servizio antincendi. Va da sé che quando si fa un acquedotto, una delle cose che devono essere tenute evidenti è la necessità di provvedere al servizio antincendi con provvista sufficiente di acqua, perché, a prescindere dalla cosa in sé, è facilmente comprensibile a tutti che si renderebbe del tutto inutile che noi, Regione, stanziassimo centinaia di milioni, come li abbiamo stanziati e stiamo stanziando, per attrezzare i nostri vigili del fuoco, se al momento del bisogno venisse poi a mancare l'acqua.

Potrei ricordare casi di progetti arrivati al Comitato tecnico, mi sia consentito di non fare qui i nomi, in cui per esempio una fognatura per una spesa di circa 80 milioni di lire, se fosse stata realizzata secondo il progetto presentato, non sarebbe stata funzionale; potrei ricordare il caso di un ponte, di una scuola professionale ed altre cose, per parlare di difetti grossi contenuti nei progetti stessi che il Comitato tecnico ha opportunamente rilevati, che sono poi stati rimediati a vantaggio della funzionalità delle opere in discussione e con notevole risparmio di spese in qualche caso. Con questo intendo affermare la funzione che ha l'organismo tecnico in sede di esame, eventualmente di revisione dei progetti che vengono presentati, perché un singolo professionista può sbagliare, una équipe ovviamente vede meglio. E anche in questo caso abbiamo visto che il Comitato tecnico aveva rilevato il difetto per quanto si atteneva al servizio antincendi.

Il Comitato tecnico, come lei sa, ha una certa composizione prevista dalla legge.

Rilevo che quel tale ing. Rovighi, che lei ha voluto ricordare qui, siede al Comitato tecnico, così come è previsto dalla legge, su proposta dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Bolzano.

Forse che lei consigliere, fa qualche cosa di diverso quando al punto 5 della proposta chiede che nella Commissione venga inserito anche un ingegnere designato dall'Ordine degli ingegneri? No, ne segue la medesima strada che è stata seguita dalla legge per il Comitato tecnico. E se l'Ordine degli ingegneri, posto che questo articolo abbia da venire approvato, ne designerà l'ing. Rovighi, lei si prende l'ing. Rovighi, se lo mette in questa Commissione. Domani potrebbe ripetersi il contrattempo, tosto che quella sede non è la sede tecnica dove si esamina il progetto. Gli inconvenienti che lei ha rilevati sono inconvenienti che non riguardano la materia, gli inconvenienti che lei ha rilevati, semmai, ponevano in risalto una disfunzione, non tanto dell'Assessorato o dei suoi uffici, ma di quel sistema.

Orbene, la sede per discutere l'avremmo al disegno di legge n. 81, quando parleremo del decentramento delle funzioni in materia di organi consultivi, e vedremo se in quella sede lei ci saprà suggerire qualche cosa che ci aiuti a rendere gli organi consultivi più snelli, più funzionali.

Ma fino a tanto che noi ci prendiamo dall'Ordine degli ingegneri un rappresentante da inserire nel Comitato tecnico, così come lei se lo prende per inserire nella eventuale Commissione, sul piano della sostanza non cambia molto.

Sono d'accordo con lei che sicuramente l'ing. Rovighi avrebbe dovuto accelerare la stesura di quel voto e forse non posso essere d'accordo del tutto con lei quando esprimeva un certo apprezzamento sul fatto che l'ing. Rovighi a quella tale rappresentanza del comune avesse detto: guardate, prima di discutere in sede di comitato, è meglio che il vostro progettista abbia una stesura precisa e responsabile di quanto in comitato è stato concordato, dopo di che lui conoscerà esattamente il ter-

reno su cui si dovrà muovere per avere poi l'elaborato sicuramente approvabile.

Il fatto che nel Comitato tecnico siedano dei liberi professionisti, designati dagli organi di categoria, pone il dito sulla piaga, ma ancora non si è trovato un sistema migliore.

Ma allora la burocrazia per questo aspetto me la lasci fuori causa, perché dovremmo far riferimento alla burocrazia dell'Assessorato, che sicuramente in questo caso è fuori causa, se abbiamo stabilito che la responsabilità di questo ritardo non è di uno dei tecnici dell'Assessorato, ma del rappresentante inviato dall'Ordine degli ingegneri, a cui il Comitato tecnico ha deliberato di dare il mandato di stendere quel tale voto.

NARDIN (P.C.I.): È lei che ha parlato di sistema...

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Consigliere, io ho sempre affermato la mia contrarietà ad una proposta di questo genere, anche quando essa veniva dalla S.V.P., perché dicevo: le pratiche fatalmente quando giungono a decine perdono il loro tempo ad essere controllate dall'Assessorato per vedere se tutta la documentazione è a posto; fatalmente le pratiche perdono tempo al Comitato tecnico, perché ogni pratica deve avere un relatore che esamina il progetto, che la porta al Comitato tecnico, che la illustra, che la discute, fin che si arriva alla conclusione.

Tosto che l'appesantimento previsto dall'attuale meccanismo difficilmente è eliminabile, tosto che quello che già c'è è difficilmente eliminabile, perché vogliamo ulteriormente appesantire?

Questo era uno dei motivi fondamentali della mia opposizione, e badi bene che non ho inteso nell'intervento di prima fare un qualche cosa di diverso, se non un'analisi obiettiva dei componenti proposti per la Commissione d'inchiesta, onde dimostrare che si potevano ottenere i medesimi risultati appunto senza appesantire una procedura che fatalmente, a mio giudizio, è già un po' pesante.

Col decentramento dell'esercizio delle funzioni, avremmo non più un Comitato tecnico regionale che si dovrà occupare delle pratiche del comune di Sesto Pusteria e anche delle pratiche del comune di Grigno in Valsugana, ma avremmo diviso perlomeno per metà, il lavoro su due Comitati tecnici provinciali.

Mi pare così di aver ricondotto su un piede di assoluta obiettività e serenità la discussione, giungendo naturalmente a conclusioni che riconfermano il mio punto di partenza, anche per quella esperienza che mi son fatto in due anni di responsabilità diretta all'Assessorato ai lavori pubblici.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Metto in votazione l'articolo presentato dalla Commissione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo è respinto.

Rimane allora l'emendamento aggiuntivo della Giunta per un nuovo art. 11 bis, come preletto.

Poi c'è l'emendamento aggiuntivo dei cons. Raffaelli, Nicolodi e Vinante:

« Avranno inoltre titolo di prorità le opere programmate dai comuni che applichino le disposizioni della legge 18.4.1962, n. 167, o analoghe leggi provinciali, come quelle riguardanti servizi pubblici destinati a comprensori nei quali le lottizzazioni siano convenzionate tra l'ente pubblico e i proprietari privati ».

Chi chiede la parola sull'emendamento all'emendamento?

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi spiace per i colleghi ma parlerò fino alle 12 e mezzo, come minimo, altrimenti sospendiamo.

La sorte toccata in questo momento al testo dell'art. 11 bis della Commissione, come la sorte di altre proposte fatte dalla maggioranza della Commissione o dalla minoranza del Consiglio, potrebbe dar ragione a quella persona di mia conoscenza che in questi giorni mi diceva di non capire come mai noi abbiamo il fegato, la voglia, la pazienza, di continuare ad insistere, a parlare, a proporre, a discutere, sapendo da lunga esperienza come finiscono le nostre cose; cosa facile a vedere anche da chi non segua in maniera diretta i lavori di questo Consiglio, e legga semplicemente i giornali. Quella persona probabilmente non sapeva quanta dose di donchisciottismo, che io ho ricordato più volte, ci deve essere in chi fa l'opposizione e in chi sa di lavorare, spera di poter lavorare se non per l'oggi, anche per il domani. E abbiamo avuto la dimostrazione più volte che quello che oggi non andava assolutamente bene domani è stato fatto proprio dalla maggioranza.

Ho fatto queste premesse per giustificare il ritorno a un certo discorso tentato in sede di discussione della proposta di legge 79, tentato in sede di discussione generale di questa legge e che ritento, sperando che almeno da parte dei responsabili delle amministrazioni provinciali che dovranno mettere in esecuzione questa legge, ci sia un po' di maggior comprensione che non quella che sembra venire dai responsabili dell'Assessorato e della Giunta regionale.

Ho già detto cosa si può pensare della stesura della nuova formulazione relativa alla priorità e alla programmazione, l'ho detto l'ultima volta che ne abbiamo parlato, cioè in discussione del disegno di legge 79. È quanto meno generico, è quanto meno poco chiaro e poco vincolativo. Io vorrei chiedere uno sforzo da parte della maggioranza, uno sforzo di sincerità che ci dica se l'intenzione è effettivamente di riservare almeno il nocciolo di questa

legge, lasciamo stare le frange, le aggiunte fatte ieri all'art. 1, all'art. 2, che aprono la via a una riapplicazione o a una riedizione della legge 3 con i suoi difetti, ma se il nocciolo di questi 20 miliardi che si intendono mobilitare e in parte ammannire direttamente con la legge che stiamo discutendo, vuole essere destinato a facilitare una politica di programmazione economica, cioè a rendere più celere l'esecuzione di quelle strutture e infrastrutture che sono indispensabili per uno sviluppo economico ordinato.

Questa è nuovamente la domanda che io pongo e su questa mi piacerebbe che qualcuno della maggioranza desse una risposta precisa; se la risposta è, come io penso, positiva, non possiamo restare legati a questo modestissimo e a questo indeterminatissimo articolo.

Io ho presentato con altri colleghi un emendamento aggiuntivo all'art. 11 bis che sostanzialmente vuol fare due riferimenti più precisi circa le priorità: un riferimento alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sulla acquisizione di aree da parte dei comuni; un altro riferimento ad un tipo di collaborazione fra ente pubblico locale e cittadini, di cui si è fatta esperienza altrove e di cui cercherò di dare in seguito notizia, come io stesso l'ho avuta e come voi stessi la potete avere, anche e forse meglio di me.

Riferimento alla legge 167, perché? Perché mi pare che sia ora e tempo e che sia nell'interesse della Regione e rispettivamente delle Province, indicare con una certa energia ai comuni quali sono gli strumenti legislativi dei quali si possono servire per poter meglio operare nella loro amministrazione.

Ieri il collega Salvadori ci citava, a sostegno di sue tesi, delle leggi varate o delle formulazioni varate nel Parlamento in periodo di governo e di maggioranza di centro-sinistra, al che noi abbiamo a un cetro momento obiet-

tato perché non sapevamo o non si sapeva dire se i nostri gruppi le avessero o meno votate, questo così per precisare le cose. Certo è che anche questa legge è una di quelle che, più di quelle citate dal collega Salvadori, rappresentano l'inizio di una diversa politica, di una politica che si può qualificare come parte della politica del centro-sinistra.

Che cosa è il contenuto essenziale della legge 167? È una legge che vuol favorire, incentivare nello stesso tempo le amministrazioni comunali a predispore aree soprattutto per l'edilizia popolare e per l'edilizia a carattere pubblico, che rappresenta, oltre a questo, un primo passo sulla strada dell'arresto della speculazione edilizia da parte dei privati. Difatti, stabilendo la possibilità per il comune di individuare delle aree a destinazione determinata, quella dell'edilizia pubblica, e di stabilire dei prezzi, riferiti ai prezzi correnti, con due anni di anticipo rispetto alla data di deliberazione, e di bloccare i medesimi prezzi per dieci anni, in modo da consentire al comune stesso l'acquisto graduale man mano che si rendono disponibili i fondi, così facendo, questa legge inizia a favore degli enti pubblici, e indirettamente poi delle categorie meno abbienti, la sua lotta contro la speculazione edilizia.

Ho già detto qui o in Consiglio provinciale di Trento, che nessuno dei comuni della nostra provincia di Trento, e credo anche della provincia di Bolzano, fino ad ora, ha adottato questa legge. Non l'hanno adottata i comuni che vi erano obbligati, quelli superiori ai 50.000 abitanti, non l'hanno adottata quelli che erano semplicemente invitati. Non solo, ma niente si è fatto da parte delle nostre amministrazioni autonome perché venga adottata. C'è stata solo, ed è estremamente sistematico questo fatto, una circolare del Commissario del Governo, circolare evidentemente diramata su

precise istruzioni del potere centrale, per ricordare ai comuni l'esistenza di questa legge,
per suggerire loro l'opportunità di servirsene.
Questa legge, per obbligo, è stata pubblicata
sul Bollettino ufficiale della Regione, che dovrebbe essere perlomeno letto dai dirigenti responsabili della Regione e delle Province.
L'avranno letto, non ne dubito, certo non hanno sentito il disagio di essersi fatti precedere
in cose che riguardano le loro specifiche competenze, dal Commissario del Governo, e hanno lasciato le cose morte a quanto mi risulta

La Provincia di Bolzano ha recepito in parte quella legge, con qualche modificazione, il Governo l'ha respinta, comunque il gesto di buona volontà da parte della provincia di Bolzano, bisogna darne atto, è stato fatto. Però il problema, signori, non è limitato, secondo me, all'oggetto specifico di quella legge, cioè all'acquisizione di aree per l'edilizia popolare, ma ritengo che una applicazione intelligente di quella legge, potrebbe consentire agli enti pubblici — Comuni, Province e soprattutto Regione, che contribuiscono —, a non spendere i soldi dei lavori pubblici, con effetto di prevalente incremento dei valori delle proprietà private.

Ci sono due tipi possibili di urbanizzazione, di creazione di quei servizi pubblici ai quali l'ente pubblico è tenuto: c'è la creazione di questi servizi pubblici con denaro pubblico, fine a sè stessa in un certo senso; si fa la strada, si fa la fognatura, si fa l'acquedotto, si fa l'elettrodotto, si fa il Comune, si fa il mercato pubblico, si fa la lavanderia pubblica, si fa l'asilo, si fanno queste cose, disinteressandosi dei fenomeni riflessi che queste operazioni generano; fenomeni riflessi che consistono in una enorme, ormai, locupletazione — se mi consentite il vocabolo, mi pare il più appropriato —, dei terreni che vengono ad essere

serviti e quindi dei proprietari di questi terreni.

Voi sapete meglio di me a quali punte si sia arrivati nella nostra regione, non solo nelle città, ma anche nei più sperduti paesi delle vallate, quanto a prezzi di terreni fabbricabili. E perché? E come? E quando? Soprattutto perché ci sono state in determinate zone le opere pubbliche che hanno valorizzato questi terreni. È giusto tutto ciò? Non è giusto, e non perché sia illecito che un intervento dell'ente pubblico possa produrre di riflesso un arricchimento del privato, ma non è lecito perché questo arricchimento del privato viene poi fatto pagare agli altri privati indebitamente o all'ente pubblico, quando ritorni ad aver bisogno dell'esproprio per altre sue opere.

Ora, abbiamo noi mezzi coercitivi per imporre ai comuni l'applicazione della legge 167? No, c'è un mezzo coercitivo indiretto, e mi pare che in questa legge noi possiamo trovare benissimo lo strumento. Se noi dichiariamo, come propone il nostro emendamento, che fra i criteri di priorità sarà considerato anche quello di tener conto dei comuni che applicano la legge 167 o altra legge provinciale equivalente, noi daremo come minimo un incentivo a questi comuni a servirsi dello strumento che lo Stato ha messo a loro disposizione.

L'altro riferimento è alle lotizzazioni convenzionate. Che cosa sono queste lotizzazioni convenzionate? Io ne ho avuto notizia attraverso una nota sull'urbanistica del comune di Perugia, contenuta nella rivista urbanistica n. 30, di un anno e mezzo o due anni fa. Nel corso di questa nota in brevi righe si contrappongono le due politiche possibili, quelle alle quali accennavo prima, le due politiche di urbanizzazione, quindi di intervento e di uso del denaro pubblico. E se mi consentite, dato che poi è una citazione abbastanza breve, la leggo testualmente. Dice: « Oggi il criterio che l'edi-

ficabilità di un terreno dipenda non soltanto dalle destinazioni del piano regolatore, ma dei servizi di cui questo terreno è dotato, è diventato patrimonio dell'amministrazione e della città. In passato — ecco il vecchio criterio — il comune correva dietro allo sviluppo edilizio realizzato senza lottizzazioni preventivamente approvate per dotare le zone di sviluppo dei servizi più elementari e più indispensabili, strade, acquedotto, fognatura, ed illuminazione pubblica, scuole ecc., tra grandi difficoltà e con pregiudizio dello stesso bilancio comunale ».

Ci sono comuni dell'Alto Adige dove non sia norma questo criterio? Io non ne conosco. Il privato sceglie, in assenza di piano regolatore, la propria sede di insediamento, come gli fa comodo, per una somma di fattori i più disparati, e l'ente pubblico lo insegue, pagando fior di quattrini per dotare il cittadino di queste attrezzature, alle quali ha in un certo senso diritto, valorizzando ulteriormente le proprietà circostanti, senza ricavarne una lira, soltanto rimettendoci; perché sappiamo benissimo che nessuno applica neanche quella modestissima imposta, che è quella sui contributi di miglioria, unica delle imposte vecchie che prevederebbe un certo compenso all'ente pubblico per le spese fatte.

Il comune di Perugia ha rovesciato questo tipo di politica urbanistica di lavori pubblici, ed è arrivato praticamente a far pagare agli interessati, sensa vessazioni, in accordo con gli interessati stessi, le spese per l'urbanizzazione, con queste lottizzazioni convenzionate. Ecco il breve periodo che dobbiamo cercar di interpretare poi, perché è veramente sintetico, nel quale si parla di questo.

« Oggi — dice, in contrapposto a quello che diceva prima —, nelle lottizzazioni convenzionate, tutti quei servizi pubblici indispensabili, strade, fognature, acquedotti, illuminazione pubblica ecc., sono a carico dei lotizzanti,

e ove le previsioni di piano lo comportino, gli stessi proprietari convengono spesse volte di cedere gratuitamente le aree relative all'installazione di impianti scolastici e di pubblica utilità. Ovunque le esigenze urbanistiche lo richiedevano, si sono realizzate anche lotizzazioni consorziate, fra più proprietari, e a volte veri e propri comparti edificatori ».

Se ci si è arrivati altrove, evidentemente c'è la dimostrazione che la cosa è possibile. Io non vorrei citare a sproposito, ma mi pare che potenzialmente una previsione di questo tipo sia contenuta anche in quello schema di regolamento edilizio-tipo che era stato predisposto da un gruppo di tecnici e di politici, per conto della provincia di Trento, che lo ha pubblicato nell'anno 1960 e lo ha diffuso ai comuni.

Si tratta cioé di far capire ai comuni che hanno la possibilità, volendo, di chiedere meno alla Regione e allo Stato, di fare meglio e di ottenere di più da coloro che dall'intervento del denaro pubblico vengono a fruire dei notevolissimi benefici.

È possibile un discorso di questo genere qui da noi? Io dico di no. L'Assessore bivalente, trivalente, legge il giornale, mi sente e sa già che mi dirà di no, gentile come sempre. Non è previsto dalle sue concezioni, ha capito di che si tratta, si tratta di una di quelle cose alle quali si dice di no. Ci sarà riservato il piacere forse, se non creperemo prima, di sentircele dire queste cose fra due o tre anni, magari dall'Assessore Salvadori, quando le scoprirà anche lui per suo conto. Però, almeno ai verbali resti che queste cose ve le abbiamo suggerite, non perché tornano conto alle sinistre o al nostro partito, e non perché ci interessa alla fin fine di entrare in una Commissione, come lei ha voluto benevolmente insinuare questa mattina. Qui non ci sono né Commissioni, né partecipazioni di nessun genere qui ci sono suggerimenti di criteri. Serietà, se mi

consentite, vorrebbe che ci si degnasse perlomeno di una risposta pertinente, cioè ci si dimostrasse perché non è possibile o non è conveniente fare riferimento alla legge 167, che, come ho ricordato, è una legge della Repubblica italiana, concepita e varata in clima di centro-sinistra, comunque proposta da un Ministro democratico cristiano, e ci si dicesse per quali eventuali ragioni quella indicazione sommaria, io non sono un tecnico e quindi non presumo di poter arrivare ai dettagli, ma ci si dicesse perché eventualmente quelle indicazioni, che io ho trovato in questa esperienza di Perugia, e che probabilmente non è unica, non dovrebbero poter essere prese in considerazione anche da noi.

IV Legislatura

Se, come è prevedibile, la risposta sarà negativa anche qui, abbiamo allora il coraggio di abolire l'art. 11 bis, e come è stato proposto dalla Commissione, e come era stato proposto dalla Giunta prima e anche come viene proposto dalla Giunta adesso. Perché lasciandolo così, senza assumere ulteriori precisi impegni circa una politica dei lavori pubblici, che coincida in un certo senso con la politica di piano, così come la intendiamo noi allo stadio atuale nelle nostre due Province, non serve. Se si vuole che la politica dei lavori pubblici sia una politica che favorisce una politica di piano nei limiti e nella accezione in cui ho detto, bisogna dire qualche cosa di più. Se invece la riserva mentale, l'intenzione è quella di mettere a disposizione un certo numero di miliardi per una politica di lavori pubblici, che sia la stessa della legge 3, tanto valeva rimpinguare quella, ma non volendo far quella, si lasci questa legge senza quella medaglietta che sarebbe rappresentata dalla contorta dizione dell'attuale art. 11 bis proposto dalla Giunta. Saprebbero i cittadini che non c'è niente di nuovo sotto il sole, che si continua come si è operato dal 1953 fino ad oggi.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Per quanto concerne l'ultima proposta di emendamento, dove si fa riferimento alla legge statale n. 167, io mi dichiaro contrario a questo emendamento, per una ragione di carattere costituzionale anzitutto, in quanto non è ammissibile, secondo me, che una legge regionale impegni la Provincia a recepire o ad emanare una legge uguale più o meno, o analoga a una esistente legge statale. Sappiamo che queste leggi sono entrate in vigore nelle due province, però, almeno per quanto concerne la provincia di Bolzano, è stata varata una legge che la sostituisce e che salvaguarda lo scopo fondamentale, però con diverse modalità.

RAFFAELLI (P.S.I.): C'è nell'emendamento.

BENEDIKTER (S.V.P.): No, non c'è nell'emendamento.

RAFFAELLI (P.S.I.): C'è il riferimento ad altre analogle leggi provinciali.

BENEDIKTER (S.V.P.): Scusi, ho detto che sono contrario perché nell'emendamento si fa riferimento alla legge statale di competenza primaria delle Province, e si presuppone che le Province emanino una legge analoga a quella statale. Le Province possono fare anche una legge diversa, possono fare una legge sulla stessa materia, ma diversa dalla legge statale, non analoga, potrebbe essere anche teoricamente diversa. Inoltre c'è il fatto che la provincia di Bolzano ha fatto questa legge, è stata rinviata per motivi che sono facilmente superabili e quindi si può presumere che entrerà presto in vigore.

Quindi non mi sembra del tutto conforme ad una impostazione autonomistica che la Regione in una sua legge faccia riferimento a una legge statale che sta per essere sostituita da leggi provinciali, e che così come è concepita impegnerebbe le Province o ad applicacare la legge statale o rispettivamente ad emanare una legge analoga.

Inoltre, seconda obiezione, noi siamo del parere che il riferimento al piano provinciale di coordinamento e ai piani regolatori, rappresenti già un impegno valido.

Posso fare un esempio pratico: il comune di Brunico ho deliberato nel settembre dell'anno scorso il proprio piano regolatore, lo ha esposto, c'è stato il termine per la presentazione delle osservazioni, e in sede provinciale si è poi constatato che mancava il programma delle opere pubbliche, rispettivamente l'ordine cronologico, cioè l'ordine di precedenza, nel senso che esistevano bensì degli accenni, però furono giudicati non sufficienti per eseguire la relativa disposizione contenuta nelle leggi provinciali. Il comune di Brunico adesso dovrà nuovamente deliberare il relativo programma delle opere pubbliche, come parte integrante, elemento integrante del proprio piano regolatore; rifare dunque il procedimento stabilendo un programma esatto di queste opere pubbliche con ordine di priorità. Ora, o vale questo programma nell'ordine di precedenza, o non vale. Non possono esserci diversi programmi e diversi ordini di priorità, cioè in quel caso il comune di Brunico stabilirà un programma e un ordine di priorità. Allora o vale quello o vale un'altra norma. Lo stesso vale per il piano provinciale di coordinamento, di cui sappiamo, almeno per la provincia di Bolzano, che sarà portato al Consiglio provinciale entro l'anno in corso. Allora i Consigli provinciali, e ciò vale anche per la provincia di Trento, avranno possibilità di deliberare in forma di legge, quindi nella forma più obbligatoria che si possa immaginare, un programma di opere pubbliche.

Quindi ci sembra che questa dovrebbe effettivamente essere la forma più consona, sia alle competenze provinciali, sia al fine di una effettiva influenza del Consiglio provinciale sulla programmazione delle opere pubbliche. Sia sul piano provinciale, sia sul piano comunale, il quale poi deve osservare il piano provinciale, ci può essere soltanto un programma con relativo ordine di priorità.

Quindi, se è vero che con il piano provinciale di cordinamento è il Consiglio provinciale a stabilire un programma, il quale non andrà nel dettaglio di tutte le opere che rivestono un carattere esclusivamente locale per i singoli comuni, ma comunque comprende tutte le opere pubbliche di un certo interesse provinciale; se è vero inoltre che i comuni devono deliberare a loro volta in sede di piano regolatore ed anche in sede di regolamento di fabbricazione, un programma di opere pubbliche di interesse locale, e che questi programmi dovranno poi essere osservati in sede di erogazione dei contributi per le opere pubbliche, credo che avremo in tal modo stabilito il migliore coordinamento, quel coordinamento del resto che è previsto, se permettete, nella futura legge urbanistica, così come redatta dalla Commissione del Ministero dei lavori pubblici, e di cui si sa che ha l'appoggio anche della parte socialista, la quale prevede esattamente un coordinamento di questo genere.

Comunque il nostro coordinamento così previsto sarà espresso in forma non molto estesa, ma c'è la medesima idea, cioè che in sede di programmazione urbanistica ci sia una programazione anche nelle opere pubbliche, e che quella programmazione debba essere seguita da tutti gli enti che hanno voce in capitolo, da tutti gli enti erogatori dei relativi mezzi finanziari. C'è la stessa idea, ma però ovviamente può esistere solo questo ordine di idee e non due programmi e due priorità.

Quindi io credo che il principio che la erogazione dei mezzi finanziari per i lavori pubblici deve seguire la programmazione contenuta nei piani urbanistici, è un'idea che appunto corrisponde esattamente a quello che voi avete propugnato in sede di nuova legge urbanistica statale.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Se nessuno chiede la parola, metto in votazione e poi rinvio la seduta alle ore 15,15; alle 15 si riuniscono i capigruppo e i Presidenti dei Consigli provinciali e il Presidente della Giunta regionale per fissare brevemente l'orario dei lavori.

(Ore 12.35).

Ore 15.20

PRESIDENTE: Rendo noto al Consiglio l'orario per i seguenti giorni. Il Consiglio si riunisce domani con orario continuato, poi lasciamo 15 giorni liberi per le Commissioni alle finanze, provinciali e regionali, poi i giorni 5 e 6 di marzo nuovamente si riunisce il Consiglio regionale. Il giorno 5 e 6 di marzo si riunisce nuovamente il Consiglio regionale per la discussione del bilancio se è possibile.

Noi siamo rimasti all'emendamento Raffaelli all'art. 11 bis della Giunta. Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Brevemente per dire che capisco fino ad un certo punto le obiezioni del cons. Benedikter. Che ci sia addirittura lesione dell'autonomia o comunque non sufficiente considerazione dell'autonomia perché si cita una legge statale che può essere applicata anche nella nostra Regione, lo accetto e non lo accetto.

Comunque io vorrei dire una cosa: siamo d'accordo sulla sostanza, e allora la formulazione si dovrebbe poter ottenere. Il cons. Benedikter fa riferimento ai piani regolatori comunali e ai piani generali provinciali, che però non ci sono ancora. Lo so anch'io che quando tutta la materia sarà disciplinata da piani regolatori comunali, e qui dentro c'è riferimento ai medesimi, e saranno approntati in via definitiva i piani regolatori o i piani di sviluppo provinciali, allora potremmo far riferimento a quelli. Intanto però questa legge opera; probabilmente prima che noi abbiamo quei tali piani, cons. Benedikter, i vecchi miliardi saranno spesi.

BENEDIKTER (S.V.P.): No.

RAFFAELLI (S.V.P.): No? Non avete nessuna fretta? Quanti piani regolatori comunali ci sono vigenti in provincia di Bolzano? Uno, e due in provincia di Trento. Mi pare che possiamo anche tener conto di questo fatto, quindi è inutile che noi qui dentro ci salviamo l'anima dicendo che c'è il riferimento ai piani regolatori comunali se i piani regolatori comunali non ci sono, mentre una formulazione anche che non disturbi la sensibilità o l'ipersensibilità autonomistica, ma che faccia riferimento alle leggi che esistono, mi pare che sarebbe quanto mai opportuna, ed è per questo che io insisto. Poi il riferimento a questa legge 167 o alle leggi provinciali che, in sostituzione della medesima, potrebbero intervenire, è un riferimento alternativo rispetto all'altro, non è che si faccia confusione come ha voluto sostenere Benedikter, perché là dove ci sia il piano regolatore del comune, evidentemente tutto è disciplinato dal piano regolatore del comune, non c'è bisogno di ulteriori interventi e riferimenti ad altre leggi. Quando fosse definito e in via di attuazione il piano provinciale, che naturalmente terrà conto e dovrà tener conto dei piani regolatori comunali esistenti e in vigore, sarà anche lì inutile il riferimento alle leggi che io ho accennato. Quindi non è doppio il riferimento ma è alternativo, dove non c'è altro a me sembra che possa esser utilmente fatto riferimento almeno alla applicazione di un minimo di disciplina. Altrimenti, ripeto, torniamo alle conclusioni alle quali per conto nostro eravamo già arrivati, e cioè che è meglio dire chiaramente che questa legge è una legge come le altre e non ha riferimenti a particolari discipline urbanistiche, a particolari discipline di pianificazione, a particolari piani di priorità.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ha detto Raffaelli che i piani non esistono. In base allo stato di avanzamento della elaborazione di questi piani, posso affermare per la provincia di Bolzano, come Assessore competente, che entro l'anno i consigli comunali di Merano, Bressanone, Brunico, Vipiteno, e inoltre i consigli comunali del comprensorio di Bolzano, che sono una decina, del comprensorio di Merano, che sono un'altra decina, saranno messi in grado di deliberare i piani. Quindi per la parte urbanisticamente più interessante della provincia e dove occorre più urgentemente, ci saranno questi piani entro l'anno, cioè saranno deliberati dai consigli comunali.

E lo stesso vale per il piano provinciale di coordinamento.

Quindi non facciamo una norma teorica, facciamo una norma di cui prevediamo che entro un anno potrà essere operante come piano provinciale di coordinamento e come piani regolatori comunali per i comuni più importanti della Provincia. Come norma transitoria fino a tale data dovrebbe essere sufficiente il comma secondo dell'art. 11 bis, in quanto in questo breve periodo di tempo evidentemente

non si può concepire un piano organico perché solo una parte piuttosto esigua dei progetti potranno essere considerati, cioè si dovrà fare effettivamente uno stralcio di tutte le cose più urgenti, e ci si dovrà limitare a questa operazione. Ragione per cui non mi sembra neanche ragionevole che per un periodo di tempo così limitato si elabori un piano organico, lo elabori la Giunta, perché sarebbe comunque superato da quanto il Consiglio provinciale e i Consigli comunali poi dovrebbero deliberare in sede di pianificazione urbanistica.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D. C.): Desidero aggiungere qualche altra argomentazione oltre a quelle già svolte dal cons. Benedikter, in merito soprattuto alla proposta del cons. Raffaelli, di inserire, come criterio di preferenza, anche i comuni che daranno applicazione alla legge 167. Il cons. Raffaelli già a più riprese chiede che questa legge trovi applicazione o come legge dello Stato o come legge possibilmente recepita dalle Province.

Fin qui io sono d'accordo, però mi pare che la proposta così come è stata formulata sia più diretta ad ottenere lo scopo o ad incentivare i comuni nell'applicazione della legge.

Pare che quello sia il risultato che più direttamente si intende ottenere e in secondo luogo forse appunto, dice il cons. Raffaelli, è anche questo un ulteriore elemento di coordinamento ecc. Però io sono di questa opinione: se nell'applicazione della legge ci sono da fare, come nell'articolo si dice, dei piani, se è da programmare tutta questa attività, è evidente che intanto ci sono o ci devono essere dei criteri generali di priorità che sono teorici, e che come tali prescindono o dovrebbero, almeno in astratto, prescindere anche dalle situazioni pratiche che possono determinarsi nel comune, il quale applica una legge piuttosto che un'altra. Da questo punto di vista l'inserimento di questo elemento potrebbe in definitiva diventare una difficoltà nella elaborazione di criteri di priorità, che siano tecnicamente obiettivi.

Ora, qui si fa riferimento ai piani di coordinamento provinciale o ai piani generali dei comuni, però il proponente dice che nel frattempo, fino a tanto che non avremo questi piani, evidentemente altri criteri è difficile stabirili. Per quanto riguarda la provincia di Trento credo di poter ribadire quello che il cons. Benedikter ha detto per la provincia di Bolzano. Il piano urbanistico provinciale anche in provincia di Trento non è molto lontano dalla sua ultimazione. I piani comunali sono da fare, d'accordo, però mi permetto di dire, senza poter giurare su quello che sarà il futuro, che si addiverrà alla formazione di piani comprensoriali non è escluso che, nel giro di un anno, i 10 piani comprensoriali in provincia di Trento, perché i comprensori da noi così delineati sono 10, non è da escludere che nel giro di un anno possano essere pronti. Se si tien conto che il primo anno ci sono da amministrare, come pare dica l'ultimo articolo della legge, ci sono da amministrare i secondi lotti, i terzi lotti e tutta la parte che già è stata autorizzata come inizio dei lavori da parte della Giunta regionale, non è che ci sia da programmare gran che, quindi una vera e propria programmazione potrà iniziare, penso, per il 1964. Criteri di priorità per fare un piano annuale credo che ce ne sono già in abbondanza, purché lo si voglia fare.

Quindi da questo punto di vista, anche per le argomentazioni del cons. Benedikter, io non sarei dell'opinione di inserire questo elemento di priorità, che, oltre a tutto, ripeto, potrebbe raggiungere più lo scopo di incentivare il comune ad applicare la legge che non quello di fornire a noi un ulteriore elemento per procedere a stabilire i criteri di priorità.

Quello che invece a me pare, anche sulla scorta della discussione che qui è avvenuta, di poter suggerire come modifica o completamento dell'art. 11 bis, sarebbe appunto quello di menzionare, oltre al piano urbanistico provinciale e ai piani regolatori generali dei comuni, anche i piani intercomunali e i piani comprensoriali, e allora si avrebbe la gamma completa degli strumenti urbanistici che, nel frattempo, verranno in atto.

Ragione per cui a me pare che innanzi. tutto la programmazione deve procedere su criteri tecnici, e se procede su criteri tecnici evidentemente occorre evitare di inserire ulteriori elementi di valutazione, che evidentemente o che con molta facilità potrebbero proprio rompere il sistema che invece si vuol seguire, e tale mi sembrerebbe poter essere anche quel criterio lì, pur tenendo presente che anch'io sono d'accordo, al pari di lei, che la politica indicata da quella legge debba essere fatta dai comuni, e penso che si possono trovare degli altri sistemi, anche per incentivarli eventualmente. Avrei pensato che se si volesse proprio raggiungere questo scopo si poteva trovare il modo di incentivare i comuni dando. per esempio, la differenziazione nel contributo, in maggiore o minore miusra, più che dare una precedenza, perché potremmo trovarci a dare la precedenza ad un'opera fatta in un comune meritorio per questi aspetti, ma che evidentemente si appalesa molto meno urgente di altra opera da eseguirsi in un altro comune, e meno meritorio per questi aspetti.

Da questo punto di vista mi pare che, non per essere contrario allo spirito che ha animato il presentatore dell'emendamento, ma per ragioni di natura obiettiva, forse esaminando più da vicino la questione, anche il presentatore possa essere d'accordo con noi.

Certo che, secondo me, se le Giunte provinciali seguiranno effettivamente i criteri indicati in questo art. 11, sia dando la precedenza ai piani ecc., sia facendo un programma annuale preceduto da dimostrati criteri di priorità, io credo che avremo materia sufficiente per una programmazione seria. Sono in questo momento anche Presidente della Giunta provinciale di Trento e sono dell'opinione che valga soprattutto la volontà di fare questa programmazione. Mi pare che una parola vada spesa anche su tutto il discorso che è stato. fatto, perché una prima stesura della legge prevedeva tutta una serie di regole entro le quali o con le quali si doveva fare la programmazione, tutto uno schema che è stato via via ridotto e che è stato ora condensato nell'art. 11 bis. Questa procedura ha potuto anche creare l'impressione che ad un certo momento non si avesse più il coraggio di prevedere una programmazione. Sono autentiche le ragioni che anche la Giunta ha portato, nel senso di dire che sì la programmazione è un metodo di lavoro che cerchiamo di instaurare, ma che sul piano della regolamentazione giuridica è ancora soprattutto una materia quasi sconosciuta all'ordinamento giuridico italiano, ragione per cui il fare una rielaborazione, come si era tentato in un primo momento, di un articolo molto completo sulla programmazione, certamente ci avrebbe messi di fronte o ci avrebbe portati a delle gravissime difficoltà sul piano giuridico e quindi sul piano della legittimità dei provvedimenti che, in esecuzione di un articolo così congegnato, sarebbero poi derivati.

Ora, anche questa non è una argomentazione che vale solo qui, perché questo tema oltre a tutto è uno dei temi fondamentali che ormai vengono discussi in tutti i convegni nazionali o regionali che riguardano la programmazione. Difatti c'è sempre il giurista che fa la relazione per vedere, per fare le proposte,

per cercare la strada di inquadrare nel nostro diritto attuale ma soprattutto nella programmazione nuova che in sede nazionale si farà, la codificazione e dei termini e di tutta questa materia.

Quindi io mi dichiaro d'accordo con la stesura che così è stata fatta, condensando i concetti della programmazione che non possono sfuggire, togliendo invece tutti quei pericoli che dal punto di vista giuridico potevano poi rendere forse irrita anche tutta la formulazione, e anche per quanto riguarda i criteri di priorità, mi pare che l'elemento che si intende inserire con l'emendamento potrebbe eventualmente raggiungere quel certo scopo di incentivare i comuni in altra maniera piuttosto che in questa, senza, ripeto, inserire un elemento di valutazione nell'elaborazione dei criteri di priorità, che potrebbe addirittura diventare in contrasto con tutto l'organismo.

Ripeto, do un suggerimento alla Giunta, e credo che eventualmente sarà solo una correzione formale, quella di aggiungere, oltre ai piani generali dei comuni, anche i piani intercomunali, perché le leggi urbanistiche prevedono anche i piani intercomunali, e addirittura anche i piani comprensoriali, in maniera tale che quelle certe precedenze possano seguire su tutta la gamma.

Detto questo, mi pare che anche i proponenti dell'emendamento possano accettare questo schema di ragionamento, concludendo ancora una volta che se la volontà di programmare questi lavori pubblici e questa legge c'è, gli elementi che sono contenuti nell'art. 11 ci sono tutti.

PRESIDENTE: Chi chiede andora la parola? Nessuno.

Metto in votazione l'emendamento presentato dal cons. Raffaelli. Chi è d'accordo con l'emendamento presentato è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto a maggioranza.

La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D. C.): Vorrei chiedere alla Giunta o al Consiglio, se era d'accordo di fare una correzione formale, cioè una aggiunta formale al primo comma, là dove si dice: « e nei piani regolatori generali dei comuni o nei piani intercomunali o comprensoriali ».

PRESIDENTE: Presenti un emendamento.

La parola all'Assessore Salvadori.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Non per intervenire nella sostanza complessiva del dibattito che c'è stato fin qui, perché mi pare che gli interventi si siano più o meno susseguiti in modo tale da chiarire le cose, ma è per dichiararmi non d'accordo con l'ultima richiesta del cons. Kessler, per quanto si riferisce ai piani comprensoriali.

Noi attualmente teniamo conto della legge urbanistica che prevede i piani provinciali, i piani di coordinamento provinciali e quelli generali dei comuni. Che io sappia non esistono codificati altri piani. Da un lato, avuto riguardo alla esposizione generale fatta dal Presidente della provincia di Trento Kessler, da un lato riterrei superflua la sua richiesta, dall'altro lato riterrei che l'inserire nella legge questi elementi potrebbero anche determinare, in sede di esame, elementi forse di rinvio o quanto meno di perplessità, non essendo ancora codificati questi piani comprensoriali di cui si viene a parlare.

Mi pare che l'emendamento così come è stato proposto, tenendo conto della legislazione in atto, sia sufficiente a dare alle due Giunte provinciali un binario giusto su cui poter lavorare, senza esporsi al pericolo di rinvio.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al Presidente Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D. C.): Sia ben chiaro, io non insisto definitivamente sulla parola « comprensoriali », anche perché è vero intanto che fino a questo momento i piani comprensoriali non risultano codificati né nella legge urbanistica della provincia di Trento, né in quella della provincia di Bolzano; in secondo luogo è anche vero che il piano comprensoriale giuridicamente può essere sussunto sotto il concetto del piano intercomunale, quindi da questo punto di vista potrebbe andare. Si potrebbe guindi omettere il termine. Lo metterei nel senso che ha veramente un significato dal punto di vista della programmazione, e in questo senso sarebbe un termine tecnico che viene inserito, che non ha una precisa rispondenza giuridica codificata, ma che però ha già una certa sua configurazione anche per il fatto che nella proposta di legge Sullo questi piani sono esattamente previsti. Tenendo poi conto della particolare attenzione che in sede nazionale, soprattutto al Ministero dei lavori pubblici, in questo momento si ha a favore dei piani comprensoriali, io non credo che troveremmo difficoltà a far passare questa dizione. Se però la Giunta ritiene che possa derivarne effettivamente qualche difficoltà, per parte mia non ho alcun timore a tagliare l'ultima frase riferentesi ai piani comprensoriali.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Togliamo questi « piani comprensoriali » o li lasciamo? Nessuno chiede più la parola? Metto in votazione l'emendamento che dice:

« o nei piani intercomunali o nei piani comprensoriali ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 10 favorevoli, 8 contrari. L'emendamento è accolto.

Metto in votazione l'articolo, chi è favorevole è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza.

Art. 11 ter

« Per il finanziamento delle opere previste dall'art. 2 della presente legge i Comuni possono contrarre prestiti in cartelle od altri titoli negoziabili, previa autorizzazione concessa dalla Giunta regionale di concerto col Ministero del Tesoro. Di detta autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sui titoli del prestito.

Per il medesimo scopo i Comuni possono contrarre prestiti con istituti di credito esteri ed enti internazionali di credito ».

Chi chiede la parola? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 11 ter, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 11 quater

« Le quote di ammortamento dei mutui contratti dai Comuni possono essere garantite con ipoteca o con delegazioni sulle seguenti entrate comunali:

- a) sovrimposta sui terreni e fabbricati e sull'addizionale all'imposta erariale sui redditi agrari;
- b) tre quinti del cespite netto dell'imposta di consumo, determinati sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;
- c) metà del cespite netto dell'imposta sulle industrie, commerci, arti o professioni,

calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;

- d) metà del cespite netto degli altri tributi comunali esigibili con i privilegi delle imposte dirette, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;
- e) interessi e rendite patrimoniali fisse in favore del comune, assicurati dalla proprietà di titoli di rendita pubblica o da contributi pluriennali di rendita;
- f) somme dovute dallo Stato a titolo di partecipazione gettito dell'imposta generale sul·l'entrata».

Chi chiede la parola? Nessuno.

Metto in votazione questo articolo, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato a maggioranza.

Art. 12

È autorizzata la spesa di Lire 12 miliardi 600 milioni per l'esecuzione del programma di opere pubbliche previsto dalla presente legge negli esercizi dal 1963 al 1982.

I limiti di spesa rimangono fissati come appresso:

Esercizio	1963		Lire	280.000.000
»	1964		»	210.000.000
»	1965	-	>>	140.000.000
»	1966		>>	70.000.000
»	1967		>>	70.000.000
»	1968		>>	70.000.000

Alla copertura dell'onere di Lire 12 miliardi 600 milioni si provvede con i seguenti stanziamenti:

Esercizio	1963	_	Lire	280.000.000
>>	1964		*	490.000.000
»	1965		»	630.000.000
»	1966		»	700.000.000
»	1967		»	770.000.000

>>	1968		»	840.000.000
>>	1969-77		»	840.000.000
»	1978		»	560.000.000
>>	1979		>>	350.000.000
»	1980		>>	210.000.000
>>	1981		>>	140.000.000
>>	1982	_	>>	70.000.000

Metto in votazione questo articolo, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 13

Per la concessione dei contributi nella misura massima del 50% previsti dall'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1951 n. 3 è autorizzata la complessiva spesa di Lire 980 milioni a carico degli esercizi dal 1963 al 1967 suddivisa come segue:

Esercizio	1963		Lire	250.000.000
»	1964		>>	340.000.000
»	1965		»	200.000.000
»	1966		>>	130.000.000
»	1967		»	60.000.000

Metto in votazione l'art. 13, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 14

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzata lu complessiva spesa di Lire 1.020.000.000 a carico degli esercizi dal 1963 al 1968 in ragione di Lire 170.000.000 annue.

Metto in votazione l'art. 14, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 15

Per la concessione della garanzia prevista dall'art. 7 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di Lire 100.000.000 a carico dell'esercizio 1963.

Metto in votazione l'art. 15, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

L'art. 16, presentato dalla Giunta, è stato soppresso dalla Commissione.

Metto in votazione l'emendamento soppressivo dell'art. 16, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

L'art. 16, ulteriormente presentato dalla Giunta, è soppresso.

All'art. 17 c'è un emendamento sostitutivo della Giunta; la Commissione aveva soppresso quello originale della Giunta.

Art. 17

« Al complessivo onere di Lire 800 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963, derivante dagli artt. 12, 13, 14, 15 della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo ».

Metto in votazione l'art. 17, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 18

« Nella prima applicazione della presente legge, le domande previste dal precedente art. 4 e quelle previste dalla legge regionale contenente la delega alle Province della legge regionale 30.5.1951, n. 3, devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge ».

È una norma transitoria. La parola all'Assessore Salvadori.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): La norma transitoria che viene proposta dalla Giunta in questo momento, trova una sua giustificazione nel fatto che i tre disegni di legge complessivi riguardanti il decentramento dell'esercizio delle funzioni in materia di lavori pubblici a favore delle Province, erano stati consegnati dalla Giunta al Consiglio regionale nella prima decade del mese di settembre dello scorso anno, presupponendo che il Consiglio regionale arrivasse ad approvare in tempo utile i disegni di legge, in modo da averli già operanti all'inizio di questo esercizio finanziario. Poiché le cose sono andate diversamente, è evidente che se la Giunta non proponesse questa norma transitoria trovandoci vincolati dalla norma generale, ci metteremmo quest'anno nelle condizioni di non poter avere la presentazione e l'accoglimento di domande.

Ecco perché, discutendosi la legge in questo momento, la Giunta propone questa norma transitoria che consentirà ai comuni di poter presentare le domande e alle Giunte provinciali di poterle accettare per questo esercizio finanziario, dopo di che a partire dall'anno successivo le cose procederanno secondo le linee già approvate nel presente disegno di legge.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Metto in votazione questa norma transitoria, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? La parola all'Assessore Salvadori.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Signor Presidente, io non chiedo la parola per dichiarazione di voto, ma per rivolgere al Consiglio la preghiera di volet accogliere il desiderio della Giunta di consentire alla Presidenza del Consiglio regionale di apportare — l'iter di questa legge è stato talmente tormentato con emendamenti, contro emendamenti, e interventi dell'ultimo minuto —, di voler apportare eventualmente qualche modificazione nell'ordine di presentazione degli articoli già approvati, o qualche even-

tuale modificazione di carattere esclusivamente formale, che potrebbe esserci sfuggita nel corso di questa discussione. Perché io mi rendo conto che in un disegno di legge così ponderoso e che ha visto la presentazione di tanti emendamenti ed emandamenti ad emendamenti e di norme transitorie, rischieremo, dal punto di vista della tecnica legislativa esclusivamente, ferma restando in assoluto la sostanza, di presentare una codificazione che, per ragioni di forma, potrebbe essere migliore.

Quindi chiederei, soltanto per ragioni di forma ed esclusivamente di forma, di consentire semmai all'ufficio di Presidenza qualche leggera modificazione di coordinamento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Fin che si tratta di leggere modificazioni di forma, il regolamento già prevede questa potestà assegnata alla Presidenza, ma se si incomincia a dire che in queste leggere modificazioni di forma rientrano anche addirittura spostamenti di articoli, non sono d'accordo. Sia ben chiaro, perché qui non dobbiamo costituire un precedente che può diventare pericoloso. Per cui io faccio questa proposta: se l'Assessore è convinto che debbano intervenire mutamenti nell'ordine degli articoli ecc., lo dica subito, e allora non votiamo in questo momento il disegno di legge, si proceda entro domani a queste modifiche, e il Consiglio approverà il nuovo ordine che la Giunta ritiene opportuno proporre.

Per quanto riguarda le leggere modificazioni di forma che si riferiscono alle virgole, alla punteggiatura — non dico alle espressioni, perché queste non sono leggere modificazioni di forma —, modificazioni di forma entro quel limite, questo può avvenire, altrimenti no. Per cui, se l'Assessore ha qualche dubbio

e ritiene che sia meglio rivedere un pochino il disegno di legge, adesso che siamo arrivati alla fine, lo si riveda entro domani, domani il Consiglio lo approverà, secondo le proposte che eventualmente farà la Giunta.

Ma non possiamo votare un disegno di legge e poi demandare una delega alla Presidenza, per addirittura modificare l'ordine degli articoli e cose di questo genere.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Salvadori.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Lo chiedo soltanto per la constatazione che, avendo richiesto al nostro dirigente dell'ufficio legislativo della Regione, di intervenire presso la Presidenza del Consiglio perché sostituisse una virgola con una « e », mi sono sentito rispondere che l'Ufficio di Presidenza era in questo senso rigidissimo; una volta votata qui in quel modo la formu lazione dell'articolo, non intendeva modificare. Si trattava di sostituire una virgola con una « e» .

Il fatto mi ha impressionato. La sostanza non cambiava assolutamente, e chiedo di credermi sulla parola, e semmai porto qui un caso concreto. Si trattava esclusivamente di una questione di forma, di una questione linguistica, di una questione letteraria, grammaticale. E allora mi sono preoccupato per questo, perché tutti quanti abbiamo assistito a questa discussione un po' tormentata — uso un termine già usato da altri in quest'aula —, per vedere se, lasciando assolutamente ferma la sostanza, questo è consentito sul piano esclusivamente formale ed entro questi termini e limiti, altrimenti lasciamo le cose come stanno e votiamo la legge così com'è. Devo rilevare che la collaborazione fra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta è veramente notevole, almeno così si sta dimostrando, e poiché mi son sentito dire che non accetta la Presidenza di modificare niente, ho pensato che è opportuno allora chiedere al Consiglio esplicitamente, altrimenti lasciamo le cose così come sono, rendendoci però conto che dal punto di vista grammaticale valeva certamente la pena di rivedere il testo che è stato votato.

PRESIDENTE: Ecco, io credo che la questione sia chiarita. La Presidenza farà, secondo il regolamento, qualche correzione formale, ma non potrà mai variare una legge.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): La mia parte è favorevole alla delega alle Province per questa materia, così come per le altre materie, sulle quali abbiamo già avuto modo più volte di intrattenere il Consiglio regionale. Non è d'accordo naturalmente su alcune norme contenute in questo disegno di legge, sulle quali abbiamo avuto modo anche di esprimerci nel corso di questa discussione.

Sì alla delega, non ad una serie di norme e un po' allo spirito anche che anima questa legge.

Per queste ragioni contrastanti io mi asterrò su questo disegno di legge.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? La parola al cons. Ziller.

ZILLER (D.C.): La discussione lunga e veramente animata che è intervenuta per l'approvazione di questo disegno di legge, sta veramente a sottolineare l'importanza del provvedimento. Raramente abbiamo assistito, sia in sede di Commissioni legislative, sia in Consiglio, ad una discussione articolata così precisa e così approfondita e ciò veramente ha dimostra-

to appunto l'importanza che per la nostra Regione un provvedimento, quale quello che stiamo per varare, ha per la vita delle amministrazioni e delle popolazioni della Regione stessa. Non possiamo non sottolineare in questa circostanza, che nel giro di pochi anni, cinque anni, possono essere eseguite notevoli opere; abbiamo l'art. 12, l'art. 13, le garanzie offerte in base all'art. 15, la cifra messa a disposizione in base all'art. 14. È un fatto questo che va sottolineato, perché rappresenta veramente una dimostrazione della vitalità, della bontà degli istituti autonomistici, e rappresenta anche in particolare la volontà della Giunta regionale, del suo Presidente e del suo Assessore, di voler veramente rispondere con sollecitudine alle tante esigenze della nostra Regione. Io credo che questo provvedimento sarà salutato con grande piacere dai pubblici amministratori e da tutti quegli enti che veramente possono trarne beneficio. Esso segnerà veramente l'avvio ad un complesso di attività, attività che non solo porteranno un beneficio presente e futuro per le nuove opere, ma saranno anche un motivo di larga occupazione e quindi di movimentazione notevolissima, sia per quanto concerne l'assorbimento di manodopera, quanto per l'impiego delle materie.

E tutto ciò, secondo me, significa un arricchimento, un rafforzamento anche della condizione economica della Regione, che sicuramente non è seconda a nessun'altra. Io penso che proprio la presenza dell'Istituto regionale ha consentito alla nostra Regione di poter attuare un complesso di iniziative che, attraverso la burocrazia centralizzata, ben difficilmente avrebbe potuto raggiungere. Noi esprimiamo quindi tutta la nostra soddisfazione per il varo di questo provvedimento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Paris.

PARIS (P.S.I.): Dal complesso degli interventi mi pare che non ci sia dubbio che noi siamo contro questa legge, perché non possiamo fidarci sulle manifestazioni di applicazione diversa da quella che è stata l'applicazione della legge 3. Avevamo proposto l'istituzione di una Commissione, è stata negata; si invocano i piani regolatori, i piani urbanistici ecc. che non sappiamo quando verranno. Non è detto che nel corso dell'applicazione di questa legge noi forse potremmo anche mutare quello che è il nostro avviso odierno, ma noi rimaniamo sempre fedeli al principio che i problemi vanno prima studiati, approfonditi, programmati. Soltanto allora è possibile varare delle leggi che comportano impegni finanziari pluriennali come quelli della legge che stiamo per votare.

Se guardiamo agli esempi di 12 anni di applicazione della legge n. 3, non possiamo certo dichiararci soddisfatti e la nostra insoddisfazione l'abbiamo manifestata in ogni occasione. Dobbiamo forse aver fiducia oggi che le cose cambino? No, non c'è nessun motivo per credere a queste cose. Saremo felici invece se muteranno.

Oggi però noi siamo scettici e quindi siamo contro questa legge. Avremmo preferito che continuasse per uno o due o tre anni, la legge n. 3 e arrivare dopo a una legge di questa portata, di interventi pluriennali, con interventi coordinati, programmati, razionali, con finalità di produttività del denaro pubblico.

Perciò voteremo contro questa legge.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno, prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione: 36 votanti, 29 sì, 5 no, 2 schede bianche.

La legge è approvata (*).

Signori consiglieri, in base dell'art. 49 del regolamento, dobbiamo inserire due disegni di legge sull'Ordine del giorno, e cioè il n. 81 e il n. 114.

Per l'inserimento del disegno di legge: « Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici », prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione: 27 votanti, 24 favorevoli, 2 contrari, 1 scheda bianca. La legge è inserita.

Inseriamo il disegno di legge n. 114: « Composizione e nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti », la nuova legge della Giunta; prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione: votanti 26, 23 favorevoli, 2 contrari, 1 scheda bianca. La legge è inserita all'Ordine del giorno.

Passiamo al prossimo punto dell'Ordine del giorno: **Disegno di legge n. 81**: « Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse regionale ».

La parola alla Giunta.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Il presente disegno di legge tende a sostituire la legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28, contenente norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici.

Con la legge sopra indicata venivano istituiti il Comitato tecnico regionale per le opere pubbliche e i Comitati tecnici provinciali per le opere pubbliche, organi consultivi rispettivamente dell'Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali, per l'aspetto tecnico amministrativo dei lavori pubblici di interesse regionale.

La legge già citata prescriveva il parere tecnico dell'Ufficio tecnico provinciale per i progetti di importo non superiore ai 10 milioni, del Comitato tecnico provinciale per i progetti di importo tra 10 e 30 milioni, del Comitato tecnico regionale per i progetti di importo superiore ai 30 milioni.

In collegamento con i disegni di legge presentati al Consiglio regionale e contenenti norme di delega alle Province dell'esercizio di funzioni amministrative in materia di lavori pubblici e di esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche, appare opportuno modificare le competenze e i poteri degli organi consultivi in materia di lavori pubblici.

Il presente disegno di legge prevede il parere tecnico amministrativo dell'Assessorato provinciale dei lavori pubblici per progetti di importo non superiore ai 20 milioni, dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici per progetti di importo superiore ai 20 milioni ove si tratti di opere di competenza regionale o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanzarie oppure per opere interprovinciali, del Comitato tecnico provinciale per lavori di importo superiore a 20 milioni, e del Comitato tecnico regionale per progetti di importo superiore a 20 milioni ove si tratti di operare di competenza regionale o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie, oppure per opere per le quali è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La riforma sopra indicata appare rispondente a criteri di decentramento amministrativo, di natura tecnica e conforme alla delega alle Province in materia di lavori pubblici.

Appunto in quest'ultimo senso la competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici è limitata ad opere assolutamente escluse dai poteri propri o delegati delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Accanto alla modifica della competenza degli organi consultivi sono rimaste norme sostanziali già contenute nella legge 16 dicembre 1955, n. 28, sulla natura e le condizioni dei pareri degli organi consultivi costituiti in sede regionale.

Il disegno di legge che si viene illustrando prevede poi la composizione del Comitato tecnico regionale per i lavori pubblici; detta composizione non si discosta sostanzialmente da quella già sperimentata nella legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28.

Il Comitato tecnico regionale citato ha sempre regolarmente funzionato tenendo nel periodo 1956 - 1962 complessivamente n. 77 sedute, emettendo complessivamente n° 2.655 pareri.

Il buon lavoro compiuto dal Comitato tecnico regionale induce la Giunta regionale, pur nella modifica della legge, a mantenere una composizione già ben collaudata.

È previsto l'adeguamento del Comitato alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale e sono dettate norme per il funzionamento dell'organo.

Il disegno di legge prevede poi l'istituzione dei comitati tecnici provinciali per i lavori pubblici presso le Province autonome di Trento e Bolzano.

Anche la composizione dei Comitati tecnici provinciali per i lavori pubblici non si discosta sostanzialmente da quella già sperimentata a seguito della legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28.

I Comitati tecnici già previsti hanno regolarmente funzionato dando ottima prova ed assolvendo sempre il lavoro di loro competenza. Il presente disegno di legge prevede che il Comitato tecnico per i lavori pubblici della Provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Anche per i Comitati tecnici provinciali sono dettate norme circa la integrazione in casi particolari e in ordine al loro funzionamento.

Il presente disegno di legge dispone anche l'abrogazione della legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28.

Il presente disegno di legge prevede infine che i nuovi organi consultivi per i lavori pubblici sostituiscano gli organi consultivi previsti da altre leggi regionali anche quando la competenza sia stata diversamente determinata.

La Giunta regionale nel presentare l'illustrato disegno di legge, confida nell'approvazione del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: La parola alla Commissione legislativa.

PARIS (P.S.I.): Il presente disegno di legge, il terzo dei tre provvedimenti in materia di lavori pubblici contemporaneamente varati dalla Giunta regionale e collegati fra di loro - in connessione con il disegno di legge n. 79 sulla delega alle Province dell'esercizio di funzioni amministrative in tale materia, e n. 80 sull'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche, apparve infatti opportuno modificare i poteri e la composizione degli organi consultivi in materia di lavori pubblici sostituendo la legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28, con un più appropriato strumento legislativo ---, è stato esaminato dalla Commissione legislativa dell'industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici nella seduta del 29 gennaio 1963.

Mentre la Commissione, in linea di massima, non intendeva scostarsi dal progetto della Giunta — che nel corso dell'esame da parte della Commissione è stato presentato nella forma rielaborata che appare nell'allegato testo comparativo come « Testo della Giunta regionale » — per quanto riguarda la disciplina delle competenze dei vari organi consultivi. qualche diversità di vedute è affiorata invece sulla questione della composizione degli stessi e la discussione, talvolta ampia, seguiva lo scopo di concordare le esigenze delle varie categorie interessate senza compromettere la funzionalità di questi organi.

I ritocchi apportati alla composizione dei diversi organi consultivi riguardano fra l'altro la persona del Viceprovveditore agli studi, la cui inclusione negli organi che interessano la Provincia di Bolzano dovrebbe essere obbligatoria, l'inserimento, nel Comitato tecnico provinciale, di un ingegnere dell'Ufficio tecnico provinciale, del dirigente del Servizio urbanistico provinciale (in sostituzione del dirigente del Servizio per la tutela del paesaggio), nonché, più genericamente, di un esperto in diritto amministrativo al posto dell'Avvocato dello Stato, mentre veniva eliminato il Direttore della Ragioneria regionale, quale membro del Comitato tecnico regionale.

Per quanto riguarda la nomina dei due ingegneri e dei due architetti in seno al predetto Comitato regionale, designati dal rispettivo Ordine, la Commissione ha voluto espressamente stabilire che le designazioni debbano essere fatte su terne.

Inoltre è stato ribadito il principio, inserito sotto forma di apposito comma nei rispettivi articoli, che ogni membro effettivo ed aggiunto dei Comitati tecnici possa farsi rappresentare da altre persone.

È stato infine inserito un nuovo art. 4 bis,

secondo il quale per i progetti di stralcio ed i progetti esecutivi già approvati non occorre un nuovo parere.

Il disegno di legge — con le modificazioni di cui sopra è cenno e che sono riportate nell'allegato testo — è stato approvato nel suo complesso con 8 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione.

La Commissione quindi lo rimette all'on. Consiglio regionale.

DISEGNO DI LEGGE

« NORME SUGLI ORGANI CONSULTIVI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE ».

Testo della Giunta regionale		Testo della Commissione	
Art. 1		Art. 1	,
Sui progetti di massima od esecutivi di lavori da eseguire da enti pubblici o da privati, quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi, e sui progetti di lavori per i quali le vigenti disposizioni richiedono i pareri di organi consultivi singoli o collegiali anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo, deve essere sentito il parere tecnico-amministrativo:	Idem		
a) dell'Assessorato provinciale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici se l'importo del progetto non superi le Lire 20 milioni, per tutte le opere non contemplate nel successivo punto b);	Idem		
b) dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici, ove si tratti di opere di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie, oppure per opere che interessino ambedue le Province, se l'importo del progetto non superi le Lire 20 milioni;	Idem		
c) del Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici per i progetti di importo superiore a Lire 20 milioni, per tutte le opere non contemplate nel successivo punto d);	Idem		

Testo della Commissione

d) del Comitato tecnico regionale per i lavori Idem pubblici ove si tratti di opere di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie oppure per opere che interessino ambedue le Province, se l'importo del progetto superi le Lire 20 milioni e per le opere per le quali è richiesto da leggi statali il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il parere tecnico-amministrativo di cui al Idem presente articolo sostituisce quello di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, prescritto da qualsiasi disposizione legislativa. Idem Nei casi in cui una legge prevede, in aggiunta al parere del competente organo consultivo in materia di lavori pubblici, l'esame e l'approvazione a particolari fini di un determinato organo singolo, l'esame e l'approvazione in parola si intendono concessi ove il titolare dell'organo abbia partecipato all'adunanza del Comitato ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole. Idem Rimane salva la diversa procedura prescritta dall'art. 17 D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, per quanto riguarda la concessione e l'esecuzione di opere di bonifica ivi comprese le opere di sistemazione idraulica e forestale. La Giunta regionale e le Giunte provin-Idem

Art. 2

ciali sono dispensate dal richiedere parere su progetti di lavori di loro diretta competenza di importo non superiore a Lire 20 milioni.

Testo della Giunta regionale

È costituito presso l'Amministrazione regionale il Comitato tecnico regionale per i lavori pubblici composto dei seguenti membri effettivi: Idem

Art. 2

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
 l'Assessore regionale al quale è affidata la materia dei lavori pubblici, con funzioni di presidente; 	Idem
 gli Assessori provinciali ai quali è affidata la materia dei lavori pubblici; 	Idem
 il Provveditore regionale alle Opere pub- bliche o un suo delegato; 	 il Provveditore regionale alle Opere pub- bliche;
4) l'Ispettore generale del Genio Civile o un suo delegato;	4) l'Ispettore generale del Genio Civile;
 un Avvocato dello Stato designato dal Ca- po dell'Avvocatura distrettuale di Trento; 	Idem
 l'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico regio- nale dei lavori pubblici; 	Idem
 gli Ingegneri capi degli Uffici tecnici pro- vinciali dei lavori pubblici; 	Idem
 due ingegneri liberi professionisti, designa- ti dall'Ordine degli ingegneri della rispet- tiva Provincia; 	Idem
 due architetti liberi professionisti, designa- ti dall'Ordine degli architetti della rispet- tiva Provincia; 	Idem
10) il Direttore capo della Ragioneria regiona- le o un suo delegato.	10) soppresso
La composizione del Comitato deve ade- guarsi alla composizione dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regio- nale.	Idem
Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico regionale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le materie di propria competenza:	Idem
a) il Provveditore agli Studi o un suo delegato o il Vice Provveditore di cui al 3° comma dell'art. 15 L.C. 26 febbraio 1948, n. 5;	a) il Provveditore agli Studi e, per la provincia di Bolzano, anche il Vice Provveditore di cui al 3° comma dell'art. 15 L.C. 26 febbraio 1948, n. 5;

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
b) il Medico provinciale;	Idem
c) il Soprintendente ai Monumenti ed alle gal- lerie per le Province di Trento e Bolzano;	Idem
d) l'Ispettore provinciale del servizio antin- cendi;	Idem
e) l'Ingegnere capo dell'Ufficio regionale tra- sporti;	Idem
f) l'Ispettore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;	Idem
g) il Capo dei servizi agrari della Regione o un suo delegato;	g) il Capo dei servizi agrari della Regione;
h) il Capo dei servizi forestali della Regione o un suo delegato.	h) il Capo dei servizi forestali della Regione.
Il Comitato, su proposta del Presidente, e previa deliberazione della Giunta regionale, può, all'occorrenza, avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza da invitare alle adunanze per l'esame di materie che richiedono una specifica specializzazione. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo in servizio presso l'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici.	I componenti effettivi e aggiunti del Comitato, in caso di impedimento possono, di volta in volta, farsi rappresentare mediante delega scritta. Idem Idem
Art. 3	Art. 3
È costituito presso le Province autonome di Trento e di Bolzano un Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici composto dai seguenti membri effettivi:	Idem
 l'Assessore provinciale al quale è affidata la materia dei lavori pubblici, con funzio- ne di Presidente; 	Idem

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
2) il Provveditore regionale alle opere pub- bliche o un suo delegato;	2) il Provveditore regionale alle opere pub- bliche;
 l'Ispettore generale del Genio Civile o un suo delegato; 	3) l'Ispettore generale del Genio Civile;
4) un Avvocato dello Stato designato dal Capo dell'Avvocatura distrettuale;	 un esperto in diritto amministrativo da scegliersi anche al di fuori dell'Ammini- strazione provinciale;
 l'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico pro- vinciale; 	Idem
	5 bis) un ingegnere dell'Ufficio tecnico pro- vinciale;
 il Dirigente del servizio per la tutela del paesaggio o un suo delegato; 	6) il Dirigente del servizio urbanistico pro- vinciale;
 l'Ispettore provinciale del servizio antin- cendi; 	7) soppresso
 un Ingegnere libero professionista, desi- gnato dall'Ordine degli ingegneri della ri- spettiva provincia; 	Idem
 un architetto libero professionista, desi- gnato dall'Ordine degli architetti della ri- spettiva provincia; 	Idem
10) il ragioniere capo della rispettiva pro- vincia.	10) soppresso
Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruo- lo amministrativo dell'Assessorato provinciale per i lavori pubblici.	Idem
Nella Provincia di Bolzano la composi- zione del Comitato deve adeguarsi alla consi- stenza dei gruppi linguistici quali sono rappre- sentati nel Consiglio provinciale.	Idem

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico provinciale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le materie di propria competenza:	Idem
1) il Provveditore agli Studi o un suo delegato o il Vice Provveditore di cui al 3° comma dell'art. 15 L.C. 26 febbraio 1948, n. 5;	1) il Provveditore agli Studi e, per la Provincia di Bolzano, anche il Vice Provveditore di cui al 3° comma dell'art. 15 L.C. 26 febbraio 1948, n. 5;
2) il Medico provinciale;	Idem
3) il Soprintendente ai Monumenti ed alle gal- lerie per le province di Trento e Bolzano;	Idem
4) l'Ispettore provinciale antincendi;	Idem
5) il Capo dell'Ispettorato provinciale del- l'agricoltura;	Idem
6) il Capo del Dipartimento provinciale forestale;	Idem
7) l'Ispettore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;	Idem
8) l'Ingegnere capo dell'Ufficio regionale ai trasporti.	Idem
	I componenti effettivi ed aggiunti, in ca- so di impedimento possono, di volta in volta. farsi rappresentare mediante delega scritta.
Il Comitato, su proposta del Presidente e previa deliberazione della Giunta provinciale, può, all'occorrenza, avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza da invitare alle adunanze per l'esame di materie che ri- chiedono una specifica specializzazione.	Idem
Art. 4	Art. 4
Le adunanze dei Comitati per i lavori pubblici sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri effettivi.	Idem

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

I pareri sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Idem

Idem

Art. 4 bis

Non occorre un nuovo parere quando si tratti di progetti di stralcio e di progetti esecutivi già approvati.

Art. 5

Art. 5

Nel caso in cui leggi regionali in materia di lavori pubblici prevedano il parere consultivo di organi tecnico-amministrativi, esso dovrà essere espresso dagli organi di cui all'art. 1 della presente legge.

... di organi od uffici tecnico-amministrativi...

Art. 6

La legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28, è abrogata.

Art. 6

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale? Nessuno.

Metto in votazione il passaggio alla discussione dei singoli articoli, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

Sui progetti di massima od esecutivi di lavori da eseguire da enti pubblici o da privati, quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi, e sui progetti di lavori per i quali le vigenti disposizioni richiedono i pareri di organi consultivi singoli o collegiali anche se non sia chiesto o non spetti alcun

contributo, deve essere sentito il parere tecnico-amministrativo:

- a) dell'Assessorato provinciale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici se l'importo del progetto non superi le lire 20 milioni, per tutte le opere non contemplate nel successivo punto b);
- b) dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici, ove si tratti di opere di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie, oppure per opere che interessino ambedue le Province, se l'im-

porto del progetto non superi le lire 20 milioni;

- c) del Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici per i progetti di importo superiore a lire 20 milioni, per tutte le opere non contemplate nel successivo punto d);
- d) del Comitato tecnico regionale per i lavori pubblici ove si tratti di opere di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie oppure per opere che interessino ambedue le Province, se l'importo del progetto superi le lire 20 milioni per le opere per le quali è richiesto da leggi statali il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il parere tecnico-amministrativo di cui al presente articolo sostituisce quello di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, prescritto da qualsiasi disposizione legislativa.

Nei casi in cui una legge prevede, in aggiunta al parere del competente organo consultivo in materia di lavori pubblici, l'esame e l'approvazione a particolari fini di un determinato organo singolo, l'esame e l'approvazione in parola si intendono concessi ove il titolare dell'organo abbia partecipato all'adunanza del Comitato ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole.

Rimane salva la diversa procedura prescritta dall'art. 17 D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, per quanto riguarda la concessione e l'esecuzione di opere di bonifica ivi comprese le opere di sistemazione idraulica e forestale.

La Giunta regionale e le Giunte provinciali sono dispensate dal richiedere parere su progetti di lavori di loro diretta competenza di importo non superiore a lire 20 milioni.

È stato presentato un emendamento dai cons. Dalsass e Benedikter: Dalla lettera d) togliere le parole: « e per le quali è richiesto da leggi statali il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ».

Chi chiede la parola sull'emendamento e sull'articolo?

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Qui abbiamo un recentissimo parere del Consiglio di Stato su una questione concernente la Regione Trentino-Alto Adige, in cui si ribadisce il principio che lo stesso Consiglio di Stato aveva già espresso una volta nei confronti della Sardegna, con parere della Commissione speciale del 27 febbraio 1945. Recentemente lo stesso Consiglio di Stato si è espresso su una questione analoga della Regione Trentino-Alto Adige. La Giunta regionale cioè voleva creare una opera pia, la lex statale prevede per questo il parere del Consiglio di Stato; non volendo la Corte dei conti registrare la creazione di questa opera pia senza il parere, si è in un primo tempo cercato di risalire al Consiglio di Stato, fino a quando la Regione non avrebbe provveduto con propria legge o non sarebbe stato risolto il quesito se creare appositamente un organo consultivo in Regione, oppure se poter prescindere ecc.

Il Consiglio di Stato, richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha rifiutato di dare un parere per la creazione di questa opera pia da parte della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige, attenendosi ad una sua giurisprudenza e ad un principio, che viene enunciato nel parere n. 309 del 20 febbraio 1962, nel modo seguente: « Né vale obiettare che il decreto del P.R. 26 gennaio 1959, n. 97 "norme di attuazione in materia di assistenza e beneficenza" non ha espressamente escluso la necessità di tale parere. Ciò non era in alcun modo necessario, escludere il parere in seguito al decentramento, essendo ovvio che quando un determinato potere deliberante vie-

ne trasferito da uno ad altro ente pubblico, come si verifica anche in questo caso —, anche il procedimento di formazione degli atti con cui tale potere si esercita, viene implicitamente a subire i necessari adattamenti, derivanti dalla diversa natura ed organizzazione dell'ente. D'altronde ciò accade pur nell'ambito dello stesso ente quando la competenza a provvedere viene decentrata ad organo locale. Così il legislatore non ha espressamente disposto, né era necessario disporre, che il prefetto, quando sia chiamato a provvedere in materia di riconoscimento di persone giuridiche e private, ovvero in materia di autorizzazione all'acquisto di enti ecclesiastici o di enti di assistenza e beneficenza, non debba sentire il parere di questo Consiglio di Stato. Ma nessuno ha mai sostenuto che, pur trattandosi di organo locale tale parere debba essere ugualmente sentito ».

Cioè, in altre parole, è un principio che viene costantemente affermato dal Consiglio di Stato che se c'è decentramento non solo autarchico, ma anche solo decentramento cosiddetto burocratico, i pareri prescritti, che prima venivano accolti da un organo consultivo centrale, i pareri cioè che concorrono alla formazione dell'atto amministrativo, vengono decentrati o a un organo consultivo locale o, se questo organo consultivo locale non ci fosse, cadono, ne scompare la necessità giuridica. Quindi con questo principio riteniamo che sia convalidata la legittimità anche costituzionale del decentramento della funzione consultiva che, per la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, è una funzione accessoria dell'amministrazione attiva, a prescindere dal fatto che il decentramento adesso deliberato con due leggi in materia di lavori pubblici per la erogazione di contributi, veramente mancherebbe di una caratteristica essenziale, se per qualsiasi parere, dove in base alla legislazione statale è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di una sezione, o del comitato ristretto delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, fosse necessario risalire nuovamente all'organo regionale.

Del resto, il fatto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici venga sostituito con organi consultivi provinciali, lo abbiano già giuridicamente consolidato in diversi casi di competenza della Provincia, vedi nella materia urbanistica, in materia di edilizia popolare, dove entrambi le Province hanno fatto leggi in cui assumono la funzione consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici nelle materie di competenza.

Quindi dal punto di vista della legittimità costituzionale non c'è nulla da obiettare contro questo decentramento logicamente necessario della funzione consultiva, agli organi consultivi provinciali, per tutti gli atti dove poi le Province sono delegate ad esercitare l'amministrazione attiva.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ziller.

ZILLER (D.C.): Mi pare che l'impostazione fatta dal cons. dr. Benedikter, abbia dimenticato virtualmente una cosa, e cioè quanto detto nella premessa dell'art. 1, dove si dice: « Sui progetti di massima od esecutivi di lavori da eseguire da enti pubblici o da privati, quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi, o su progetti di lavoro per i quali le vigenti disposizioni richiedono i pareri di organi consultivi singoli o collegiali, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo, deve essere sentito ecc ».

Mi pare quindi che, tenuto conto di questa premessa dell'art. 1, l'emendamento presentato dal dr. Benedikter e da altro firmatario, non faccia altro che rendere più difficile l'applicazione di questo provvedimento. Noi sappiamo tutti che se intervengono approvazioni di progetti od altro che non sono assistiti da contributi regionali o da altro, è ugualmente competente questo organismo a deliberare su quei progetti, e sappiamo anche che se interviene un contributo dello Stato, c'è la necessità di avere per legge il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il provveditorato alle opere pubbliche, se non supera l'importo di 200.000.000 e tramite invece lo stesso Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando l'opera supera i 200.000.000.

BENEDIKTER (S.V.P.): Non c'entrano neanche col Comitato!

ZILLER (D.C.): No, non c'entrano col comitato, dice: il comitato tecnico regionale per i lavori pubblici ecc.

Io devo ritenere quindi che se la Commissione ha ravvisato opportuno di mantenere il testo della Giunta regionale, lo ha fatto proprio perché la legge non fosse carente e non trovasse eventualmente difficoltà nella sua stessa applicazione.

Quindi mi pare proprio che l'emendamento abbia a rendere più complicata la cosa di quanto invece possa essere il provvedimento.

Pertanto il nostro gruppo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): A me sembra un po' strana l'argomentazione del collega Ziller. Che con questo emendamento si renda più difficile il funzionamento di questo organismo, non è affatto vero. Poi vorrei rilevare ancora, siccome faccio parte anch'io di questa Commissione, che la Commissione non ha avuto coscienza esatta di quello che aveva deliberato in questo

caso, la Commissione ha sì deliberato di lasciare l'articolo così com'era però nessuno, neanche il collega Ziller, sapeva cosa voleva dire questa competenza del Consiglio superiore per i lavori pubblici. Ma d'altro canto è necessario rilevare che questo non vuol dire che il Comitato tecnico regionale può esprimere il proprio parere quando interviene lo Stato, perché in quel caso lo Stato si riserva sempre di dare il proprio parere, sempre se lo riserva, e noi non potremmo togliere questo suo diritto di esprimere parere su progetti che lo Stato stesso finanzia. Non è così, altrimenti si dovrebbe, ed è una conseguenza logica, si dovrebbe fare un emendamento e dire: quando non è il Consiglio superiore dei lavori pubblici che esprime questo parere, ma il provveditorato di Trento, allora sono i comitati tecnici provinciali. Non è così, nessuno ha pensato così.

Secondo me, ed è una cosa molto semplice, bisogna togliere questo riferimento al Consiglio superiore dei lavori pubblici, per delegare in modo completo, come è stato fatto anche per i disegni di legge 79 e 80, anche le funzioni consultive, funzioni consultive che sono collegate strettamente con l'attività amministrativa, che viene delegata alle Giunte provinciali.

Io non vedo veramente che impedimento ci sia a far ciò e perché ci sia tanta opposizione a togliere questo; si tratta solo di rendere più funzionale e più semplice questo articolo e di renderne più funzionale l'attuazione della legge

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola all'Assessore Salvadori.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Noi riteniamo che la richiesta di emendamento presentata dalla S.V. P. possa offrire oggetto di discussione in qualche maniera, ma non sia tale da compromettere sostanzialmente niente di importante, per cui, avendo provveduto al decentramento in maniera piena e completa dell'esercizio delle funzioni in materia di lavori pubblici sui disegni di legge 79 e 80, che sono già stati votati, penso si possa tranquillamente accedere alla richiesta che è stata presentata.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Metto in votazione l'emendamento: togliere le parole « e per le opere per le quali è richiesto da leggi statali il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ». Chi è d'accordo con questo emendamento è pregato di alzare la mano: l'emendamento è accolto a maggioranza.

Metto in votazione l'art. 1, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato all'unanimità.

Art .2

È costituito presso l'Amministrazione regionale il Comitato tecnico regionale per i lavori pubblici, composto dei seguenti membri effettivi:

- 1) l'Assessore regionale al quale è affidata la materia dei lavori pubblici, con funzioni di presidente;
- 2) gli Assessori provinciali ai quali è affidata la materia dei lavori pubblici;
- 3) il Provveditore regionale alle opere pubbliche;
 - 4) l'Ispettore generale del Genio civile;
- 5) un Avvocato dello Stato designato dal Capo dell'Avvocatura distrettuale di Trento:
- 6) l'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici;
- 7) gli Ingegneri capi degli Uffici provinciali dei lavori pubblici;

- 8) due ingegneri liberi professionisti, designati dall'Ordine degli ingegneri della rispettiva provincia;
- 9) due architetti liberi professionisti, designati dall'Ordine degli architetti della rispettiva provincia.

La composizione del Comitato deve adeguarsi alla composizione dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico regionale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le materie di propria competenza:

- a) il Provveditore agli Studi e, per la provincia di Bolzano, anche il Viceprovveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 L.C. 26 febbraio 1948, n. 5;
 - b) il Medico provinciale;
- c) il Sovrintendente ai monumenti ed alle gallerie per le province di Trento e Bolzano;
- d) l'Ispettore provinciale del servizio antincendi;
- e) l'Ingegnere capo dell'ufficio regionale trasporti;
- f) l'Ispettore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- g) il Capo dei servizi agrari della Regione;
- h) il Capo dei servizi forestali della Regione.

I componenti effettivi e aggiunti del Comitato, in caso di impedimento possono, di volta in volta, farsi rappresentare mediante delega scritta.

Il Comitato, su proposta del Presidente, e previa deliberazione della Giunta regionale. può, all'occorrenza, avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza da invitare alle adunanze per l'esame di materie che richiedono una specifica specializzazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo in servizio presso l'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici.

C'è un emendamento della Giunta, al terz'ultimo comma: dopo « i componenti effettivi e aggiunti del comitato, in caso di impedimento possono, di volta in volta, farsi rappresentare mediante delega scritta » bisognerebbe aggiungere « esclusi quelli di cui ai precedenti numeri 8 e 9 » che sono quelli designati e tolti dalla libera professione.

La parola all'Assessore.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): L'emendamento si illustra da sè, mi pare, e mentre tutti gli altri componenti il comitato sono rappresentanti di uffici pubblici, qui si tratta dei due rappresentanti degli Ordini degli ingengeri e degli architetti, cioè dei liberi professionisti proposti dai rispettivi ordini professionali.

Ora va da sè che quando gli organi professionali hanno proposto l'ing. A) o l'architetto B), hanno inteso designare l'architetto B) o l'ing. A), che non hanno pertanto personalmente la facoltà di farsi sostituire da altri colleghi. Cioè mi pare che, secondo lo spirito oltre che la lettera della legge, poiché si tratta di avere una rappresentanza, non tanto data dalla persona A) o dalla persona B) come architetto o come ingegnere, ma come professionista rappresentante l'intero Ordine degli architetti, rispettivamente degli ingegneri, non si è data loro la facoltà di farsi sostituire da un altro professionista, perché il professionista in questo caso viene ad assumere la funzione di rappresentanza dell'Ordine, rispettivamente degli architetti o degli ingegneri, e pertanto ci vorrebbe una successiva deliberazione dell'Ordine che provvedesse alla sostituzione dell'ing. A o dell'architetto B.

Il tema non si riferisce alle altre persone che, essendo rappresentanti di uffici, non sono lì in funzione personale ma dell'ufficio che rappresentano, e che pertanto possono anche delegare altre persone a rappresentare il medesimo ufficio.

PRESIDENTE: Nessuno prende la parola? È posto in votazione l'emendamento, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 2, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 3

È costituito presso le Province autonome di Trento e di Bolzano un Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici composto dai seguenti membri effettivi:

- 1) l'Assessore provinciale al quale è affidata la materia dei lavori pubblici, con funzione di presidente;
- 2) il Provveditore regionale alle opere pubbliche;
 - 3) l'Ispettore generale del Genio civile;
- 4) un esperto in diritto amministrativo da scegliersi anche al di fuori dell'Amministrazione provinciale;
- 5) l'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale;
- 5 bis) un Ingegnere dell'Ufficio tecnico provinciale;
- 6) il Dirigente del servizio urbanistico provinciale;
 - 7) è soppresso;
- 8) un ingegnere libero professionista, designato dall'Ordine degli Ingegneri della rispettiva provincia;

9) un architetto libero professionista, designato dall'Ordine degli architetti della rispettiva provincia.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Assessorato provinciale per i lavori pubblici.

Nella Provincia di Bolzano la composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico provinciale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le materie di propria competenza:

- a) il Provveditore agli Studi e, per la provincia di Bolzano, anche il Viceprovveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 L.C. 26 febbraio 1948, n. 5;
 - b) il Medico provinciale;
- c) il Sovrintendente ai monumenti ed alle gallerie per le province di Trento e Bolzano;
 - d) l'Ispettore provinciale antincendi;
- e) il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
- f) il Capo del Ripartimento provinciale forestale;
- g) l'Ispettore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- h) l'Ingegnere capo dell'Ufficio regionale ai trasporti.

I componenti effettivi ed aggiunti, in caso di impedimento possono, di volta in volta, farsi rappresentare mediante delega scritta.

Il Comitato, su proposta del Presidente e previa deliberazione della Giunta provinciale. può, all'occorrenza, avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza da invitare alle adunanze per l'esame di materie che richiedono una specifica specializzazione.

Chi prende la parola? Lo stesso emendamento proposto dalla Giunta nell'articolo precedente vale anche per questo, e cioè dopo il comma che dice « i componenti effettivi ed aggiunti, in caso di impedimento possono, di volta in volta, farsi rappresentare mediante delega scritta », si aggiunge « esclusi quelli di cui ai precedenti numeri 8) e 9) ». La spiegazione è già stata data dall'Assessore nell'articolo precedente e vale anche per questo.

La parola all'Assessore.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Io non ero purtroppo presente in Commissione quando si discusse questo disegno di legge, e desidererei avere qualche chiarimento. Non riesco a capire perché al punto 4) dell'art. 3 si sia sostituito l'avvocato dello Stato con un esperto di diritto amministrativo da scegliersi anche al di fuori dell'amministrazione provinciale e, rispettivamente perché al punto 7) si sia soppressa la partecipazione dell'ispettore provinciale dei servizi antincendi. Per l'esperienza, che io ho acquisita in oltre due anni di Presidenza del comitato tecnico regionale, ho avuto modo di rilevare come la presenza e dell'uno e dell'altro sia quanto mai opportuna.

Capisco che si è sostituito l'avvocato dello Stato con l'esperto in diritto amministrativo da scegliersi anche al di fuori dell'amministrazione provinciale, perché questo comporta indubbiamente qualche difficoltà, se non altro di ordine finanziario, ma vorrei riallacciarmi all'intervento fatto da Nardin stamattina, per ricordare anche come un libero professionista che venga qui inserito, naturalmente tenga fatalmente conto della sua posizione di libero professionista e poi anche della sua posizione di esperto inserito in un comitato di questo genere. Francamente non riesco a capire perché si operi questa sostituzione, quando in sostanza si

tratta di avere lì una persona qualificata che abbia ad illustrare il comitato su aspetti di natura giuridica, perché altra non è la sua funzione, a condizioni meno onerose di sicuro per l'amministrazione che non una rappresentanza affidata ad un esperto, da scegliersi anche al di fuori dell'amministrazione.

Rispettivamente non comprendo la soppressione della rappresentanza dell'ispettore provinciale dei servizi antincendi. Se si sia pensato in qualche altra maniera di intervenire, io chiedo di essere illuminato da coloro che hanno proposto gli emendamenti perché, come ripeto, non essendo stato presente a quella seduta, non riesco così, dalla lettura degli emendamenti stessi, a rendermi conto della ragione per la quale sono stati presentati.

Pertanto io non escludo che la Giunta possa essere favorevole agli emendamenti stessi una volta che ha sentito le ragioni che ne suffragano la proposta.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Io mi vorrei limitare soltanto all'ispettore del servizio antincendi. Con questa soppressione fra i membri effettivi del comitato tecnico non si è fatto altro che ricalcare la formazione del comitato tecnico come era prima, non comprendendo dunque gli ispettori antincendi fra i membri effettivi ma fra quelli che, di volta in volta, vengono chiamati a partecipare al comitato tecnico. Perciò non si è innovato niente, ma soltanto per errore, secondo me, è stato messo fra i membri effettivi.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Per quanto concerne l'esperto in diritto amministrativo. Tan-

to la provincia di Bolzano come la provincia di Trento, in leggi concernenti organi consultivi in materia urbanistica ed edilizia popolare, invece della avvocatura erariale prevedono un esperto di diritto amministrativo, in quanto ormai esistono in entrambe le amministrazioni dei funzionari che si sono fatti in un certo senso le ossa nel diritto edilizio, urbanistico ecc., e che quindi possono effettivamente fungere da organo consultivo ed è giusto che questi funzionari siano poi utilizzati per quello che valgono. Anzi, con la partecipazione a questi organi consultivi, acquistano ulteriore esperienza. Ciò tanto più in quanto le norme di attuazione del 1951 prevedono soltanto la facoltà, non l'obbligo, dell'avvocatura reale di difendere le Province. Mentre la Regione deve essere difesa dall'avvocatura reale, le province non devono essere difese dall'avvocatura, c'è solo la facoltà dell'avvocatura reale di difendere le Province in una causa che potesse sorgere.

Inoltre anche la considerazione della necessità di dover osservare la proporzione etnica è stata tenuta presente. Ciò si rende sempre più difficile se viene previsto esclusivamente —, teoricamente esiste anche la possibilità di prendere anche l'avvocato erariale, perché sarebbe un esperto in diritto amministrativo scelto fuori dall'amministrazione —, se viene prevista l'avvocatura erariale. Oggi, e presumibilmente anche nel prossimo futuro, saranno di lingua italiana i membri dell'avvocatura erariale, quindi questi sarebbe un membro, al posto del quale non è possibile richiedere la designazione di una persona di lingua tedesca.

Quindi tre considerazioni: primo il fatto che le Province dispongono di funzionari che devono studiare le cose dal punto di vista giuridico, e che dovrebbero anche quindi essere fatti entrare in questi organismi consultivi, appunto per occuparsi della materia, per poter apprendere i problemi, ed è giusto che lo stesso esperto giuridico dell'ufficio urbanistico provinciale o dell'ufficio legislativo provinciale, partecipi poi effettivamente alla funzione consultiva; secondo, il fatto che le Province, a differenza della Regione, non sono difese automaticamente dall'Avvocatura erariale nelle cause; terzo, la maggiore facilità di osservare la proporzione etnica e di non avere un binario obbligato.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Per quanto riguarda il primo tema, quello dell'ispettore dei servizi antincendi, ringrazio il cons. Dalsass per il chiarimento che ha dato e mi dichiaro d'accordo con lui, e quindi d'accordo sull'emendamento.

Per quanto riguarda il secondo tema, l'esperto di diritto amministrativo, l'argomentazione prodotta dal dr. Benedikter è senz'altro da ritenersi valida. A mio giudizio però toglierei l'ultima parte dell'emendamento proposto dalla Commissione, « anche al di fuori dell'amministrazione provinciale », cioè direi un esperto di diritto amministrativo da scegliersi nell'ambito delle amministrazioni provinciali ». Se le amministrazioni provinciali si sono date già questa attrezzatura, ritengono di avere già il personale, io sono d'accordo col dr. Benedikter, ma allora limitiamoci a questo. L'importante è che l'esperto ci sia, perché l'esperienza ha dimostrato come in taluni casi gli ingegneri e gli architetti, che costituiscono sempre la magna pars in questi comitati, sono poco esperti generalmente in materia giuridica, ed è necessario invece che l'esperto in materia giuridica ci sia. Allora diciamo « da scegliersi nell'ambito delle amministrazioni provinciali », dopo di che le amministrazioni provinciali, — e così sarà risolta la questione etnica, per quanto riguarda la provincia di Bolzano —, manderanno al comitato la persona che loro ritengono.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Io sono d'accordo con la proposta dell'assessore, di limitare all'amministrazione provinciale la scelta di questo esperto in materia amministrativa, ma non so che cosa ne pensi la provincia di Trento, perché se volesse ricorrere ugualmente all'avvocato dello Stato non lo potrebbe più fare. Noi dobbiamo anche osservare la proporzione, ma se loro volessero ugualmente ricorrere all'avvocato dello Stato con la prima formulazione lo possono fare, sono liberi di farlo, altrimenti no. Io direi di lasciare più larga possibilità di scelta, tanto non nuoce.

PRESIDENTE: La parola al cons. Gabrielli.

GABRIELLI (D.C.): Io sono d'accordo col suggerimento dato dall'Assessore, quindi scegliere l'esperto in diritto amministrativo all'interno dell'amministrazione provinciale.

PRESIDENTE: C'è ancora qualcuno che chiede la parola? L'emendamento dice: « un esperto in diritto amministrativo da scegliersi nell'ambito dell'amministrazione provinciale ».

Metto in votazione questo emendamento, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto, 6 favorevoli, 7 contrari, gli altri astenuti.

Metto in votazione l'emendamento al penultimo comma, dopo le parole « componenti effettivi » inserire le parole « esclusi quelli di cui ai precedenti numeri 8 e 9 ». Chi chiede la parola? Nessuno, metto in votazione questo

emendamento, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è approvato a maggioranza.

Metto in votazione l'art. 3, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4

Le adunanze dei Comitati per i lavori pubblici sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri effettivi.

I pareri sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Chi chiede la parola all'art. 4? Nessuno. Metto in votazione l'art. 4, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4 bis

Non occorre un nuovo parere quando si tratti di progetti di stralcio e di progetti esecutivi già approvati.

Chi chiede la parola? La parola all'Assessore.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): La proposta dell'art. 4 bis. suppongo sia stata presentata dalla Commissione, per ovviare all'inconveniente che si è più volte determinato nel corso di questi ultimi anni, quando il comitato tecnico si è trovato di fronte a stralci di progetti da approvare in fase successiva alla già avvenuta approvazione del progetto generale. Per esempio il comune A, che è articolato su 8-10 frazioni, presenta un grosso progetto per realizzare l'opera di canalizzazione delle acque bianche e nere, e si approva un progetto, supponiamo, di 100 milioni di lire di spesa, o di 150 milioni; dopo di che il comune, non disponendo dei mezzi finanziari per poter realizzare interamente l'opera, decide di realizzare uno stralcio. Su quello stralcio chiede il contributo della Regione, e allora il progetto di stralcio arriva nuovamente al comitato tecnico perché esso esprima già il proprio parere, onde l'amministrazione possa poi decidere se concedere o no il richiesto contributo.

Naturalmente il comitato tecnico ha già approvato il piano generale, ma poiché la norma attuale obbliga a dover riapprovare lo stralcio, mi pare che sia opportuno l'emendamento proposto dalla Commissione, perché la Commissione evidentemente si è anche lodevolmente proposta di invitare così i comuni a presentare già un progetto integrale per le opere che vogliono andare a realizzare.

Che cosa abbiamo avuto in passato? La presentazione di stralci di progetti per la sistemazione di determinate strade, o rispettivamente per la costruzione di acquedotti o rispettivamente per opere di canalizzazione, con quale risultato? Qualche volta è successo che. presentando progetti a stralci, arrivati alla fine non sempre i singoli progetti si sono trovati in sincronizzazione fra di loro, dando vita ad un tutto organico e razionale. Per cui si è più volte auspicato che i comuni, quando si tratta di progetti di questa natura, presentino anzitutto un progetto generale, dopo di che, se mancheranno i mezzi finanziari, si dia con carattere di priorità, a seconda della scala delle urgenze, la precedenza alla realizzazione di uno stralcio piuttosto che di un altro; ma non si costringa il comune a ritornare al comitato tecnico per l'approvazione di un progetto di stralcio quando già è stato approvato il progetto generale.

Se questa è la portata della proposta della Commissione, mi pare che non si possa essere che d'accordo nell'accoglierla.

Mi pare un po' strano per un certo aspet to il secondo tratto dell'art. 4 bis, dove si parla dei progetti esecutivi già approvati. Questo mi riesce meno comprensibile, ma si dica: non occorre un nuovo parere quando si tratti di progetti di stralcio, su progetti generali già approvati.

Poiché io non ero presente nella Commissione pregherei mi si dicesse il perché è stato proposto questo e se per caso questa non sia stata una dimenticanza o se non ci sia una specifica ragione che lo giustifichi. Perché, come ripeto, sul principio dell'art. 4 bis proposto, come mi pare di capirlo, io sono sostanzialmente d'accordo.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola?

La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Questo art. 4 bis, in seduta di Commissione è stato proposto proprio da un rappresentante dell'Assessorato dei lavori pubblici della Regione. La Commissione era anche d'accordo di accoglierlo così, non cioè così come è formulato qui, perché è sbagliato. Il parere della Commissione era di non dover riportare un progetto stralcio di nuovo in comitato tecnico, quando si è esaminato il progetto generale.

Si era detto addirittura che l'approvazione di un progetto di massima dovrebbe bastare e non si dovrebbero portare i progetti stralcio in comitato tecnico. La Commissione però si è espressa in senso contrario ai progetti di massima approvati e ai successivi progetti di stralcio, da non sottoporsi più all'esame del comitato, perché un progetto di stralcio esecutivo potrebbe anche non più corrispondere esattamente al progetto di massima approvato dal comitato tecnico.

Ma qui bisogna rettificare la dizione, nel senso di dire: « Non occorre un nuovo parere quando si tratti di progetti di stralcio di progetti esecutivi già approvati ». Perché altri-

menti non ha senso. Qui c'è una « e » in più, bisogna toglierla; del resto non era questo l'intendimento della Commissione.

PRESIDENTE: Togliere questa « e ». Allora « Non occorre un nuovo parere quando si tratti di progetti di stralcio di progetti esecutivi già approvati ».

Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Metto in votazione questo art. 4 bis, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 5

Nel caso in cui leggi regionali in materia di lavori pubblici prevedano il parere consultivo di organi od uffici tecnico-amministrativi esso dovrà essere espresso dagli organi di cui all'art. 1 della presente legge.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 5, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 6

La legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28, è abrogata.

Metto in votazione l'art. 6, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 28, 23 sì, 3 no, 2 schede bianche.

La legge è approvata. (*)

Passiamo al prossimo punto dell'Ordine del giorno, **Disegno di legge n. 114**: « Composizione e nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti ».

A suo tempo era stato presentato un disegno di legge n. 88 « Composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti ».

Questo disegno di legge è ritirato e sostituito col presente.

La parola alla Giunta.

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - D.C.): La Giunta regionale non ha ritenuto di poter accogliere la proposta di legge relativa alla composizione delle Commissioni giudicatrici di concorsi dei sanitari condotti nella formulazione nella quale è stata redatta e pertanto è opportuno rielaborare una nuova proposta di legge che sia completa ed esauriente in materia.

La Giunta regionale pur essendo convinta che la materia riguardante l'ordinamento dei servizi sanitari condotti meriti una apposita e completa disciplina che non si limiti alla composizione delle commissioni giudicatrici per gli esami ed alla loro nomina, non ritiene di ostacolare la delega che viene proposta, limitatamente alla nomina delle commissioni giudicatrici, avendo ripetutamente espresso nelle sue dichiarazioni programmatiche, la sua volontà di dare attuazione al disposto dell'art. 14.

La proposta di legge che viene presentata dalla Giunta regionale è formulata in conformità alle decisioni della Corte Costituzionale ed alla prassi finora seguita nella legislazione regionale.

La Giunta regionale ha ritenuto di proporre commissioni composte da elementi tecnici sanitari, presieduta da un funzionario del ruolo amministrativo, a differenza della proposta consiliare che prevedeva due membri, non sanitari, di cui uno, il presidente, Assessore della Giunta provinciale; ha previsto poi due tipi di commissioni, una per i posti di medici condotti e ostetriche condotte e l'altra per i posti di veterinario condotto.

All'art. 2 viene previsto che la composizione delle commissioni per la provincia di Bolzano dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici della provincia stessa.

La Giunta regionale intende chiarire a questo riguardo che la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato e in particolare la decisione 12 febbraio 1962 che è intervenuta sul ricorso della Giunta provinciale di Bolzano in merito alla nomina delle commissioni per l'assegnazione delle farmacie, ha affermato che le commissioni giudicatrici dei concorsi sanitari non possono considerarsi organo di un ente locale.

È chiaro che la norma dell'art. 54 relativa alla rappresentanza proporzionale è applicabile soltanto agli organi degli enti pubblici, ed è per lo meno discutibile se nel caso in esame, come nel caso di tutte le commissioni a carattere tecnico, nominate dalla Giunta regionale e funzionanti nella provincia di Bolzano, si debba seguire il criterio della rappresentanza proporzionale a norma dell'art. 54.

La Giunta regionale peraltro ritiene che anche nel caso in esame si debba seguire la prassi sempre attuata dalla Giunta stessa (salvo il caso della commissione per la assegnazione delle farmacie per la quale ci fu l'impossibilità materiale di seguire questo criterio, come è stato ampiamente spiegato in altra sede) secondo cui le commissioni, anche a carattere tecnico, nominate dalla Giunta regionale ed operanti in provincia di Bolzano, debbano adeguarsi, nella loro composizione, alla consistenza dei gruppi linguistici e che pertanto questo indirizzo venga seguito anche per le commissioni previste dalla presente legge. Questo criterio venne del resto seguito anche nella legge regionale 9.9.1960, n. 16, art. 2, legge che provvide ad immettere in ruolo i sanitari inSeduta 104 pag. 57

terini che avevano svolto servizio per almeno 5 anni.

All'art. 3 si riproducono le disposizioni contemplate nelle leggi delegate finora approvate.

DISEGNO DI LEGGE

« COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI A POSTI DI SANITARI CONDOTTI »

Art. 1

La Commissione giudicatrice dei posti di medico ed ostetrica condotti, è composta:

- a) da un funzionario del gruppo A del ruolo dell'Amministrazione regionale di grado non inferiore a direttore di divisione o qualifica equiparata, quale Presidente;
- b) dal Medico provinciale;
- c) da due docenti di Università, dei quali uno in clinica o patologia medica e l'altro in clinica chirurgica od ostetricia o primari di ospedale con almeno 100 posti letto;
- d) da un medico condotto o un'ostetrica condotta scelti su terna proposta dai Comuni interessati.

La Commissione giudicatrice a posti di veterinario condotto, è composta:

- a) da un funzionario del gruppo A del ruolo dell'Amministrazione regionale di grado non inferiore a direttore di divisione o qualifica equiparata, quale Presidente;
- b) dal Veterinario provinciale;
- c) da un docente universitario;
- d) da un rappresentante dell'Ordine dei veterinari;
- e) da un veterinario condotto scelto su terna proposta dai Comuni interessati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Art. 2

Nella provincia di Bolzano la composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici della provincia stessa.

Art. 3

La nomina delle Commissioni di cui all'art. 1 è delegata alle Province di Trento e Bolzano.

La nomina avviene con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della sanità.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione della presente legge dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive di cui all'art. 6, trasmette, entro 10 giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Fino a quando non siano costituiti nella Regione gli organi di giustizia amministrativa, contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso alla Giunta regionale per motivo di legittimità, che decide in via definitiva. Il termine per ricorrere è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione affari generali ha esaminato questo disegno di legge nella seduta del 1° febbraio 1963 ed ha preso atto che esso regola la stessa materia di cui al disegno di legge n. 88 e ne differisce solo per una più organica composizione delle Commissioni giudicatrici.

Nel corso della seduta il cons. Benedikter, primo presentatore del disegno di legge n. 88, ha dichiarato che i presentatori stessi intendono ritirare la loro proposta, in quanto ritengono che il disegno di legge n. 114 possa sostituire il primo e confidano che il Consiglio regionale lo vorrà approvare.

Passando alla discussione articolata, la Commissione ha approvato senza modifiche l'art. 1, mentre ha modificato, come risulta dal testo allegato, gli artt. 2 e 3, introducendovi delle variazioni aventi lo scopo di regolare più compiutamente la materia.

Nel corso della discussione è stato affrontato anche il tema della formulazione di questo e di altri disegni di legge, contenenti la delega alle Province. È stato rilevato che detti disegni di legge sono inutilmente macchinosi e complicati, in quanto nell'articolo concernente la delega vengono introdotte delle norme nettamente contrastanti con altre norme che sono contenute negli articoli precedenti. È stato preso atto che simili disegni di legge vengono stesi in questo modo, in quanto si vuole distinguere nettamente la parte normativa generale della legge da quella parte che introduce la delega, la quale, in ipotesi, potrebbe in futuro venire soppressa senza dover rifare la prima. Qualora si pensi tuttavia che l'abolizione della delega deve avvenire con legge regionale, non si capisce il motivo di questa formulazione che rende inintellegibile il testo ai non iniziati in materia.

Di fronte all'impegno assunto dagli Assessori Bertorelle e Dusini di sottoporre alla Giunta la questione, la Commissione ha rinunciato per questa volta alla rielaborazione del testo, ma raccomanda vivamente alla Giunta di studiare più accuratamente il tema, affinché in altri disegni di legge la delega venga introdotta in maniera più semplice e comprensibile.

La Commissione trasmette il testo al Consiglio regionale con l'invito di una sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

« COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI A POSTI DI SANITARI CONDOTTI »

Testo della Giunta

Testo della Commissione

Art. 2

Nella provincia di Bolzano la composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici della provincia stessa.

Art. 3

La nomina delle Commissioni di cui all'art. 1 è delegata alle Province di Trento e Bolzano.

La nomina avviene con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della sanità.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione della presente legge dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive di cui all'art. 6. trasmette, entro 10 giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Fino a quando non siano costituiti nella regione gli organi di giustizia amministrativa, contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso alla Giunta regionale per motivo di legittimità, che decide in via definitiva.

Art. 2

... dei gruppi linguistici così come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Art. 3

Idem

... la materia della sanità, intendendosi sostituiti i funzionari regionali con funzionari provinciali.

Idem

... presente legge, trasmette, entro 10 giorni. le sue osservazioni...

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

Il termine per ricorrere è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia. Idem

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale? Nessuno.

Metto in votazione il passaggio alla discussione dei singoli articoli: unanimità.

Art. 1

La Commissione giudicatrice dei posti di medico ed ostetrica condotti è composta:

- a) da un funzionario del gruppo A del ruolo dell'Amministrazione regionale di grado non inferiore a direttore di divisione o qualifica equiparata, quale Presidente;
- b) dal Medico provinciale;
- c) da due docenti di Università, dei quali uno in clinica o patologia medica e l'altro in clinica chirurgica od ostetrica o primari di ospedale con almeno 100 posti letto;
- d) da un medico condotto o un'ostetrica condotta scelti su terna proposta dai Comuni interessati.

La Commissione giudicatrice a posti di veterinario condotto è composta:

a) da un funzionario del gruppo A del ruolo dell'Amministrazione regionale di grado non inferiore a direttore di divisione o qualifica equiparata, quale Presidente;

- b) dal Veterinario provinciale;
- c) da un docente universitario;
- d) da un rappresentante dell'Ordine dei veterinari;
- e) da un veterinario condotto scelto su terna proposta dai Comuni interessati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia del l'assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Chi chiede la parola all'art. 1? Nessuno Metto in votazione l'art. 1, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

Nella provincia di Bolzano la composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, così come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 2, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza.

Art. 3

La nomina delle Commissioni di cui all'art. 1 è delegata alle province di Trento e Bolzano.

La nomina avviene con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della sanità, intendendosi sostituiti i funzionari regionali con funzionari provinciali.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione della presente legge dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge, trasmette entro dieci giorni le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Fino a quando non siano costituiti nella regione gli organi di giustizia amministrativa, contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale che decide in via definitiva Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La Giunta regionale può sempre sosti tuirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

Chi chiede la parola su questo articolo? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 3, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

(°) Vedi Appendice a pag. 75

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto?

La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Voterò favorevolmente questo disegno di legge, perché sono d'accordo nel merito e anche perché è il primo disegno di legge dell'Assessore Dusini che viene approvato dal Consiglio regionale. L'Assessore competente al commercio e al credito ha dovuto assumere temporaneamente l'incarico di Assessore alla sanità per poter finalmente varare e far varare dal Consiglio questo disegno di legge.

Quindi anche per una ragione affettiva, diciamo, e perché il debutto bisogna sempre votarlo, voto questo disegno di legge, augurandomi che questo sia l'inizio, nel settore più propriamente di competenza dell'Assessore Dusini, cioè commercio e credito, per delle iniziative legislative da tanti anni auspicate da questo Consesso.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola?

Prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 32 votanti, 28 sì, 3 no, 1 scheda bianca. La legge è approvata(*).

Abbiamo la mozione dei cons. Corsini e Mitolo, su un tema mai sentito ancora in questo consesso, sull'Aeromere,...!

Domani mattina alle ore 10.

La seduta è tolta.

(Ore 17.37).



APPENDICE



PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA PLURIEN-NALE DI OPERE PUBBLICHE

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire per l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche, di interesse degli enti locali e di altri enti indicati nell'art. 2, mediante la corresponsione di concorsi annui costanti, posticipati, nella misura massima del 7,50 per cento sui mutui da contrarsi con istituti di credito e per un periodo non superiore a 15 anni.

L'Amministrazione regionale è anche autorizzata a intervenire per l'esecuzione del programma di cui al comma precedente, mediante contributi in conto capitale, a favore di Comuni deficitari, nella misura, con le limitazioni e modalità di cui all'art. 6.

Art. 2

Il concorso o contributo viene corrisposto a favore degli enti locali — escluse le Province autonome — di società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati aventi finalità di pubblica utilità, per le spese riconosciute necessarie, che contraggano un mutuo con gli istituti di credito per:

- 1) la sistemazione straordinaria delle strade interne degli abitati; la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e il completamento delle strade di allacciamento dei capoluoghi di Comune, di frazioni e di località di rilevante interesse per l'agricoltura, l'industria, il turismo, alla esistente rete viabile statale o provinciale, delle strade che allacciano frazioni al capoluogo di Comune, delle strade intercomunali;
 - 2) la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di acquedotti, fognature, cimiteri;
- 3) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e l'acquisto di edifici destinati all'assistenza e beneficenza senza scopo di lucro;
- 4) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e l'acquisto di edifici destinati all'istruzione ed educazione senza scopo di lucro;
- 5) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di edifici e di impianti destinati a servizi pubblici;
- 6) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di edifici destinati al culto e di edifici adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parroco;
- 7) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica per assicurare l'approvvigiornamento adeguato di nuclei abitati anche isolati;
 - 8) l'acquisto di terreni destinati all'esecuzione delle opere di cui ai numeri precedenti.

Art. 3

Il concorso è corrisposto direttamente il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno all'istituto mutuante ed è erogato per tutta la durata del mutuo, sulla somma effettiva mutuata, nei limiti dell'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

Può altresì essere autorizzata l'accensione di mutui parziali sulla base di stati di avanzamento.

L'istituto mutuante è tenuto ad erogare il mutuo in base a certificati di avanzamento dei lavori, regolarmente vistati dall'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici, in base ai decreti dell'autorità competente per l'espropriazione per pubblica utilità e, per l'ultima rata, in base al certificato di accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Art. 4

Le domande di concorso o di contributo devono essere presentate all'Amministrazione regionale, ai fini dell'approntamento del programma pluriennale di cui al successivo art. 15, entro il mese di gennaio di ogni anno in carta da bollo legale e firmate dal legale rappresentante dell'ente richiedente.

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia della deliberazione dell'organo competente che ha autorizzato l'esecuzione dell'opera;
 - b) relazione illustrativa dell'opera;
 - c) preventivo sommario di spesa;
 - d) piano finanziario dell'opera.

Art. 5

La concessione del contributo o concorso regionale avviene mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, dietro presentazione del piano di ammortamento vistato dall'istituto di credito mutuante e del progetto esecutivo comprendente:

- a) relazione tecnica;
- b) disegni;
- c) computo metrico-estimativo;
- d) capitolato speciale di appalto o foglio di patti e prescrizioni nei casi di appalto a trattativa privata o di esecuzione in economia.

L'erogazione all'ente mutuatario del primo concorso è subordinata alla presentazione del contratto di mutuo.

Non possono essere concessi concorsi o contributi per l'esecuzione di opere che abbiano già goduto o godano di altre provvidenze statali o regionali.

Art. 6

Ai Comuni deficitari a norma dell'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32, almeno in tre degli ultimi cinque esercizi finanziari, l'Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili e concorso in interessi per la somma eccedente non ammessa a contributo.

Per tali Comuni i progetti delle opere da finanziare possono essere eseguiti a cura dell'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici.

Art. 7

Nel caso in cui gli enti locali si trovino nella impossibilità di garantire, in tutto o in parte, con le entrate delegabili, i mutui per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, i mutui stessi potranno essere garantiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su apposito fondo di cui all'art. 14, secondo comma. Tale fidejussione ha carattere sussidiario a norma dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile.

Art. 8

In ciascun progetto, esclusi quelli redatti a norma dell'art. 6, secondo comma, della presente legge, sarà computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato.

Il certificato di accertamento della regolare esecuzione o stato delle opere è rilasciato dall'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici.

Art. 9

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 10

Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge non sono applicabili le limitazioni di cui all'art. 300 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 11

Gli enti beneficiari dei concorsi, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di 25 anni, la destinazione ad uso pubblico delle opere finanziate, senza il consenso della Giunta regionale.

Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il concorso concesso viene revocato.

Nella revoca si seguono le nor ne del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 12

Per il finanziamento delle opere previste dall'art. 2 della presente legge i Comuni possono contrarre prestiti in cartelle od altri titoli negoziabili, previa autorizzazione concessa dalla Giunta regionale di concerto col Ministero del Tesoro. Di detta autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sui titoli del prestito.

Per il medesimo scopo i Comuni possono contrarre prestiti con istituti di credito esteri od enti internazionali di credito.

Art. 13

Le quote di ammortamento dei mutui contratti dai Comuni possono essere garantite con ipoteca o con delegazioni sulle seguenti entrate comunali:

- a) sovrimposta sui terreni e fabbricati e sull'addizionale all'imposta erariale sui redditi agrari;
- b) tre quinti del cespite netto dell'imposta di consumo, determinati sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;
- c) metà del cespite netto dell'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;
- d) metà del cespite netto degli altri tributi comunali esigibili con i privilegi delle imposte dirette, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;
- e) interessi e rendite patrimoniali fisse in favore del Comune, assicurati dalla proprietà di titoli di rendita pubblica o di contratti pluriennali di rendita;
- f) somme dovute dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 14

L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge e della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3 e successive modificazioni. Il Consiglio regionale assegna altresì a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per la concessione della garanzia prevista all'art. 7.

Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.

I compiti attribuiti dalla presente legge all'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici sono demandati agli Uffici tecnici provinciali secondo la rispettiva competenza.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 5 della presente legge dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive sopra indicate, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Fino a quando non siano costituiti nella Regione gli organi di giustizia amministrativa, contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale che decide in via definitiva. Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

Art. 15

Nell'esecuzione della presente legge si osservano i programmi di attuazione contenuti nel piano provinciale di coordinamento o nei piani regolatori generali dei Comuni o nei piani intercomunali o nei piani comprensoriali, secondo l'ordine di precedenza stabilito per la esecuzione delle opere in essi previste.

Fino all'entrata in vigore del piano di coordinamento provinciale, le Giunte provinciali amministrano in base ad un programma annuale delle opere da eseguire. Tale programma deve essere inviato alla Giunta regionale, la quale può comunicare entro 30 giorni osservazioni alla Giunta provinciale.

Art. 16

È autorizzata la spesa di Lire 12.600.000.000 per la esecuzione del programma di opere pubbliche previsto dalla presente legge negli esercizi dal 1963 al 1982.

I limiti di spesa rimangono fissati come appresso:

Esercizio	1963		Lire	280.000.000	»	1966	 »	70.000.000
»	1964		>>	210.000.000	>>	1967	 »	70.000.000
»	1965	_	>>	140.000.000	>>	1968	 »	70.000.000

Alla copertura dell'onere di L. 12.600.000.000 si provvede con i seguenti stanziamenti:

Esercizio	1963	 Lire	280.000.000	»	1969-77	 »	840.000.000
»	1964	 »	490.000.000	>>	1978	 »	560.000.000
»	1965	 »	630.000.000	»	1979	 »	350.000.000
»	1966	 »	700.000.000	>>	1980	 »	210.000.000
»	1967	 >>	770.000.000	»	1981	 »	140.000.000
»	1968	 »	840,000,000	>>	1982	 »	70.000.000

Art. 17

Per la concessione dei contributi nella misura massima del 50 per cento previsti dall'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, è autorizzata la complessiva spesa di Lire 980 milioni a carico degli esercizi dal 1963 al 1967 suddivisa come segue:

Esercizio	1963		Lire	250.000.000	» ·	1966	 >>	130.000.000
>>	1964	_	>>	340.000.000	»	1967	 »	60.000.000
»	1965		»	200.000.000				

Art. 18

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di Lire 1.020.000.000 a carico degli esercizi dal 1963 al 1968 in ragione di Lire 170.000.000 annue.

Art. 19

Per la concessione della garanzia prevista dall'art. 7 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di Lire 100.000.000 a carico dell'esercizio 1963.

Art. 20

Al complessivo onere di Lire 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1963, derivante dagli articoli 16, 17, 18 e 19 della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 21

Nella prima applicazione della presente legge, le domande, previste dal precedente art. 4 e quelle previste dalla legge regionale contenente la delega alle Province della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

NORME SUGLI ORGANI CONSULTIVI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE

Art. 1

Sui progetti di massima od esecutivi di lavori da eseguire da enti pubblici o da privati, quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi, e sui progetti di lavori per i quali le vigenti disposizioni richiedono i pareri di organi consultivi singoli o collegiali anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo, deve essere sentito il parere tecnico-amministrativo:

- a) dell'Assessorato provinciale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici se l'importo del progetto non superi le Lire 20.000.000, per tutte le opere non contemplate nel successivo punto b);
- b) dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici, ove si tratti di opere di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie, oppure per opere che interessino ambedue le Province, se l'importo del progetto non superi le Lire 20.000.000;
- c) del Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici per i progetti di importo superiore a Lire 20.000.000, per tutte le opere non contemplate nel successivo punto d);
- d) del Comitato tecnico regionale per i lavori pubblici ove si tratti di opere di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie oppure per opere che interessino ambedue le Province, se l'importo del progetto superi le Lire 20.000.000.

Il parere tecnico-amministrativo di cui al presente articolo sostituisce quello di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, prescritto da qualsiasi disposizione legislativa.

Nei casi in cui una legge prevede, in aggiunta al parere del competente organo consultivo in materia di lavori pubblici, l'esame e l'approvazione a particolari fini di un determinato organo singolo, l'esame e l'approvazione in parola si intendono concessi ove il titolare dell'organo abbia partecipato all'adunanza del Comitato ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole.

Rimane salva la diversa procedura prescritta dall'art. 17 D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, per quanto riguarda la concessione e l'esecuzione di opere di bonifica ivi comprese le opere di sistemazione idraulica e forestale.

La Giunta regionale e le Giunte provinciali sono dispensate dal richiedere parere su progetti di lavori di loro diretta competenza di importo non superiore a Lire 20.000.000.

Art. 2

È costituito presso l'Amministrazione regionale il Comitato tecnico regionale per i lavori pubblici, composto dei seguenti membri effettivi:

- 1) l'Assessore regionale al quale è affidata la materia dei lavori pubblici, con funzioni di presidente;
 - 2) gli Assessori provinciali ai quali è affidata la materia dei lavori pubblici;
 - 3) il Provveditore regionale alle opere pubbliche;
 - 4) l'Ispettore generale del Genio civile;
 - 5) un Avvocato dello Stato designato dal Capo dell'Avvocatura distrettuale di Trento;
 - 6) l'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici;
 - 7) gli Ingegneri capi degli Uffici tecnici provinciali dei lavori pubblici;
- 8) due ingegneri liberi professionisti, designati dall'Ordine degli ingegneri della rispettiva provincia;
- 9) due architetti liberi professionisti, designati dall'Ordine degli architetti della rispettiva provincia.

La composizione del Comitato deve adeguarsi alla composizione dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico regionale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le materie di propria competenza:

- a) il Provveditore agli Studi e, per la provincia di Bolzano, anche il Viceprovveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 L.C. 26 febbraio 1948, n. 5;
 - b) il Medico provinciale;
 - c) il Sovrintendente ai monumenti ed alle gallerie per le province di Trento e Bolzano;
 - d) l'Ispettore provinciale del servizio antincendi;
 - e) l'Ingegnere capo dell'Ufficio regionale trasporti;
 - f) l'Ispettore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
 - g) il Capo dei servizi agrari della Regione;
 - h) il Capo dei servizi forestali della Regione.

I componenti effettivi, esclusi quelli di cui ai precedenti numeri 8) e 9) e i componenti aggiunti del Comitato, in caso di impedimento possono, di volta in volta, farsi rappresentare mediante delega scritta.

Il Comitato, su proposta del Presidente, e previa deliberazione della Giunta regionale, può, all'occorrenza, avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza da invitare alle adunanze per l'esame di materie che richiedono una specifica specializzazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo in servizio presso l'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici.

Art. 3

È costituito presso le Province autonome di Trento e di Bolzano un Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici composto dai seguenti membri effettivi:

- 1) l'Assessore provinciale al quale è affidata la materia dei lavori pubblici, con funzione di presidente;
 - 2) il Provveditore regionale alle opere pubbliche;
 - 3) l'Ispettore generale del Genio civile;
- 4) un esperto in diritto amministrativo da scegliersi anche al di fuori dell'Amministrazione provinciale;
 - 5) l'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale;
 - 6) un Ingegnere dell'Ufficio tecnico provinciale;
 - 7) il Dirigente del servizio urbanistico provinciale;
- 8) un ingegnere libero professionista, designato dall'Ordine degli Ingegneri della rispettiva provincia;
- 9) un architetto libero professionista, designato dall'Ordine degli architetti della rispettiva provincia.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Assessorato provinciale per i lavori pubblici.

Nella Provincia di Bolzano la composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico provinciale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le materie di propria competenza:

- a) il Provveditore agli Studi e, per la provincia di Bolzano, anche il Viceprovveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 L.C. 26 febbraio 1948, n. 5;
 - b) il Medico provinciale;
 - c) il Sovrintendente ai monumenti ed alle gallerie per le province di Trento e Bolzano;
 - d) l'Ispettore provinciale antincendi;
 - e) il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
 - f) il Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
 - g) l'Ispettore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
 - h) l'Ingegnere capo dell'Ufficio regionale ai trasporti.

I componenti effettivi, esclusi quelli di cui ai precedenti numeri 8) e 9) e i componenti aggiunti, in caso di impedimento possono, di volta in volta, farsi rappresentare mediante delega scritta.

Il Comitato, su proposta del Presidente e previa deliberazione della Giunta provinciale, può, all'occorrenza, avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza da invitare alle adunanze per l'esame di materie che richiedono una specifica specializzazione.

Art. 4

Le adunanze dei Comitati per i lavori pubblici sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri effettivi.

I pareri sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 5

Non occorre un nuovo parere quando si tratti di progetti di stralcio di progetti esecutivi già approvati.

Art. 6

Nel caso in cui leggi regionali in materia di lavori pubblici prevedano il parere consultivo di organi od uffici tecnico-amministrativi, esso dovrà essere espresso dagli organi di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 7

La legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORS! A POSTI DI SANITARI CONDOTTI

Art. 1

La Commissione giudicatrice dei posti di medico ed ostetrica condotti è composta:

- a) da un funzionario del gruppo A del ruolo dell'Amministrazione regionale di grado non inferiore a direttore di divisione o qualifica equiparata, quale Presidente;
 - b) dal Medico provinciale;
- c) da due docenti di Università, dei quali uno in clinica o patologia medica e l'altro in clinica chirurgica od ostetrica o primari di ospedale con almeno 100 posti letto;
- d) da un medico condotto o un'ostetrica condotta scelti su terna proposta dai Comuni interessati.

La Commissione giudicatrice a posti di veterinario condotto è composta:

- a) da un funzionario del gruppo A del ruolo dell'Amministrazione regionale di grado non inferiore a direttore di divisione o qualifica equiparata, quale Presidente;
 - b) dal Veterinario provinciale;
 - c) da un docente universitario;
 - d) da un rappresentante dell'Ordine dei veterinari;
 - e) da un veterinario condotto scelto su terna proposta dai Comuni interessati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Art. 2

Nella provincia di Bolzano la composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, così come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Art. 3

La nomina delle Commissioni di cui all'art. 1 è delegata alle Province di Trento e Bolzano. La nomina avviene con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della sanità, intendendosi sostituiti i funzionari regionali con funzionari provinciali.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione della presente legge dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge, trasmette entro dieci giorni le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Fino a quando non siano costituiti nella regione gli organi di giustizia amministrativa, contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale che decide in via definitiva. Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.